

**Master di II Livello
Capitale naturale e aree protette. Pianificazione, progettazione e gestione
a.a. 2022.23**

Dipartimento PDTA

Titolo:

**Una *road map* della Strategia per la Biodiversità nei Parchi Nazionali:
il gruppo di lavoro e la *strict protection* nel Parco delle Foreste Sacre**

Autore:

Stefano Citro

Matricola:

2101201

Relatore:

Dott. Andrea Gennai

Relatore aggiunto:

Prof.ssa Maria Chiara Romano

Alla Natura delle Foreste Sacre, dei Monti Alburni e del Mondo intero,
da vivere con Amore...
E insieme ad Anna.

INDICE

Introduzione | Dal *SOFT Law* della biodiversità europea alla *STRICT Protection* nel Parco delle Foreste Sacre

Parte Prima | *Dal Quadro Globale alle strategie, europea e nazionale, per la biodiversità: sfide “glocali” epocali*

1.1 Quadro Globale per la Biodiversità post-2020

1.2 Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030

1.3 Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030

1.3.1 *Governance*, Programma di attuazione, rendiconto annuale e Verifica

1.4 Perdita di biodiversità e cambiamenti climatici: interconnessione delle crisi e delle soluzioni

Parte Seconda | *Il ruolo propulsivo dei Parchi Nazionali per l'attuazione della SNB-2030*

2.1 La peculiare forza trainante del Parco Nazionale

2.2 L'impulso pilota del Sistema Parchi Nazionali in coalizione con altre tipologie di aree protette

2.3 Parchi Nazionali e Federparchi in relazione alla *governance* della SNB-2030

2.3.1 Network Nazionale Biodiversità e *National Biodiversity Future Center*

Parte Terza | *Il gruppo di lavoro per attuare la SNB-2030 nel Parco Nazionale delle Foreste Sacre: “Dica 33... %!”*

3.1 Nascita del gruppo, obiettivi prioritari, sottogruppi e interdisciplinarietà

3.1.1 A.1: Protezione rigorosa per almeno un terzo del Parco

3.1.1.1 *Strict protection*: definizione, criteri identificativi, attività consentite

3.1.1.2 La protezione rigorosa di tutti i boschi vetusti

3.1.1.3 Zone ad alto valore/potenziale di biodiversità e altri ecosistemi ricchi di carbonio: coincidenze sfidanti.

3.1.1.4 Contribuire al raddoppio dell'attuale percentuale di *strictly protected areas* italiane

3.1.2 B.9: Foreste Sacre a maggior funzionalità ecosistemica, più resilienti e meno frammentate

3.1.3 B.1: soddisfacente stato di conservazione per almeno un terzo delle specie e degli habitat indicati dalle due Direttive Natura

3.2 Il coordinamento del gruppo di lavoro nel parco e tra parchi

3.3 Divulgare l'importanza della SNB-2030 e comunicare il “valore” delle scelte attuative

Parte Quarta | *Le strictly protected areas del Parco Nazionale delle Foreste Sacre e il ruolo della pianificazione per superare il target del 33%*

4.1 Inventario e mappatura delle aree da sottoporre a *strict protection*

4.2 Il contributo determinante del piano per il parco al fine di istituire e ampliare le *strictly protected areas*

4.2.1 Ulteriori strumenti dell'ente gestore: regolamento del parco e nulla osta

4.3 I benefici della protezione rigorosa per gli ecosistemi forestali, per la conservazione di habitat e specie e per l'umanità

Bibliografia e Sitografia

INTRODUZIONE

*Dal SOFT Law
della biodiversità europea
alla STRICT Protection
nel Parco delle Foreste Sacre*

È possibile passare da un obiettivo nato da atti (strategie europea e nazionale sulla biodiversità) essenzialmente di *SOFT law* a un'effettiva *STRICT protection* del 33% di ogni area naturale protetta entro il 2030? La risposta dipende dall'impegno di ciascuno dei livelli istituzionali e di *governance* coinvolti (dall'internazionale al livello dell'ente parco). Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, noto anche come Parco delle Foreste Sacre¹, grazie ad un apposito gruppo di lavoro, intende comunque contribuire assolvendo il proprio dovere in modo esemplare – dati i molteplici e coincidenti vantaggi per la natura/biodiversità e per diversi portatori di interessi – avvalendosi soprattutto del suo principale strumento di pianificazione: il piano per il parco.

La prima parte dell'elaborato fornisce innanzitutto un inquadramento generale delle più recenti e importanti previsioni riguardanti la biodiversità, contenute nei testi, ad essa dedicati, dell'accordo internazionale globale post-2020 e delle strategie, europea e italiana, che hanno come orizzonte temporale il 2030 e considerano anche l'approccio *One Health*. Segue un primo approfondimento della *Governance* del documento strategico nazionale come risultante dal decreto MASE del 2023 che l'ha adottato. Dallo sfondo emerge l'epocale intreccio "glocale" di crisi, sfide e soluzioni riguardanti la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici.

In merito alla concreta attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 (SNB-2030), nella seconda parte dell'elaborato viene evidenziato il ruolo propulsivo che possono svolgere sia il singolo Ente Parco Nazionale sul proprio territorio sia l'intero Sistema Parchi Nazionali, i quali, insieme agli enti gestori di altre tipologie di aree protette, beneficiando della guida, del coordinamento e della rappresentanza di Federparchi possono meglio relazionarsi agli organi di Governance della SNB-2030 (Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del MASE e ISPRA inclusi), anche come nodi territoriali partner del Network Nazionale Biodiversità.

La terza e più lunga parte dell'elaborato, che ne costituisce il cuore, conduce il lettore all'interno dell'esperienza del gruppo (interdisciplinare) di lavoro sorto nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al fine di determinare e attuare il contributo, sotto forma di azioni, al raggiungimento (entro il 2030) di alcuni obiettivi fissati dalla Strategia Nazionale Biodiversità. Si tratta, innanzitutto, dell'obiettivo di sottoporre a *strict protection* almeno un terzo, cioè almeno il 33%, del Parco. Da tale percentuale deriva il nome stesso del gruppo di lavoro, "Dica33...%!", che richiama, in chiave comunicativa, l'approccio *One Health*. Gli altri due obiettivi perseguiti mirano al miglioramento, rispettivamente, di alcune caratteristiche delle foreste e dello stato di conservazione di specifici habitat e specie. Questi primi sforzi dell'Ente Parco nella triplice direzione scelta – soprattutto in tema di protezione rigorosa – anticipano il compimento

¹ L'appellativo, che qualifica ulteriormente il vasto e imponente patrimonio forestale caratterizzante tale area protetta nazionale, deriva, in termini generali dal fatto che le foreste per l'uomo sono sempre state sede di divinità e trascendenza e, anche a prescindere da religiosità e spiritualità, repute luoghi meritevoli di un profondo rispetto oltre che ideali per la meditazione in solitudine. L'appellativo di "Foreste Sacre", nello specifico caso delle foreste del Parco in questione, deriva anche e soprattutto dalla frequentazione di esse, nell'XI e XIII secolo, da figure di spicco della cristianità: rispettivamente, San Romualdo che diede il via all'insediamento monastico benedettino di Camaldoli e San Francesco d'Assisi che stimolò la nascita di una comunità di religiosi che seguivano il suo esempio presso il Monte Sacro della Verna. In entrambi i casi, cruciale è stato e, dopo secoli lo è ancora, lo stretto rapporto "spirituale" con la foresta e la natura nel complesso. Agostini N., Alberti D., (eds.), (2018). *Le Foreste Vetuste, Patrimonio dell'Umanità nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*, Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, p. 43.

di suoi doveri in ambiti in cui è, di fatto e di diritto, protagonista nel territorio protetto. Seguendo l'iter delle azioni della SNB-2030 riguardanti le *strictly protected areas* viene data molta attenzione alla loro definizione "concordata a livello europeo" (e alle tipologie di luoghi che vi rientrano: tutti boschi vetusti, alcune zone ad alto valore/potenziale di biodiversità e altri ecosistemi ricchi di carbonio). Grazie, infatti, a criteri ecologici di identificazione che pongono in primo piano i processi naturali (nel complesso lasciati sostanzialmente indisturbati), è possibile distinguere una principale e più restrittiva categoria di *strictly protected areas* di "non intervento" da una categoria secondaria di aree a protezione rigorosa assoggettate a una gestione attiva che sostiene o migliora i processi naturali. Anche per contribuire al raddoppio dell'attuale percentuale di territorio italiano che gode di *strict protection* (ferma al 5,1%, nonostante il *target* 10% connesso al 30by30) il Parco Nazionale delle Foreste Sacre può far leva soprattutto sull'ampio e nuovo riconoscimento al suo interno di *strictly protected areas* di seconda categoria, valorizzando un orientamento che già mette in pratica grazie al recupero di alcuni modelli di rapporto con la foresta (e con altri ecosistemi come ad es. i prati pascolo) dove l'uomo riesce sia a beneficiarne sia a lasciarne sostanzialmente inalterati i processi naturali. A conclusione di questa Parte Terza della tesi vengono descritte le necessarie attività di coordinamento e comunicazione compiute dal gruppo di lavoro Dica33: coordinamento sia "interno" tra i sottogruppi e tra gli organi dell'Ente Parco che "esterno" con gli altri enti coinvolti e in relazione ad altre aree protette; divulgazione dell'importanza della SNB-2030 e spiegazione del "valore" delle scelte attuative, soprattutto grazie al dettagliato e ambizioso piano di comunicazione.

L'ultima parte dell'elaborato analizza la prospettiva di concretizzazione della *strict protection* per oltre il 33% del Parco delle Foreste Sacre, partendo dalle operazioni di inventario e mappatura delle possibili *strictly protected areas*, svolte necessariamente insieme ad un'attenta consultazione delle previsioni del piano per il parco che, in base alla zonizzazione, stabiliscono diversi regimi di tutela. Quali aree del Parco, quindi, saranno o potranno essere interessate dal regime di rigorosa protezione? Le ben cinque Riserve Naturali Statali (compresa Sasso Fratino, prima riserva integrale istituita in Italia e cuore del più grande sito italiano di faggete vetuste europee dotate del riconoscimento Unesco); altri boschi vetusti, alcune aree boscate non ancora riconoscibili come vetuste e foreste monumentali; alcuni ambienti seminaturali aperti come praterie, pascoli e prati pascolo; piccole zone umide. La complessiva analisi rivela il contributo determinante del piano per il parco sia per riconoscere che l'area protetta raggiunge agevolmente il 33% di protezione rigorosa sia per individuare e definire con precisione le aggiuntive *strictly protected areas*, anche ampliando quelle già ad esse assimilabili, nella prospettiva di un aggiornamento della zonizzazione. Ed è soprattutto in attesa di un adeguamento del piano per il parco alle (sopravvenute) esigenze di protezione rigorosa che l'ente gestore può avvalersi, per lo stesso fine, di altri due strumenti propri: il regolamento del parco (la cui modifica può incidere sulla disciplina delle attività consentite almeno nelle istituende *strictly protected areas* caratterizzate da "gestione attiva") e il nulla osta (sia negandolo sia accompagnandolo a prescrizioni per il proponente in linea con una *strict protection* del luogo interessato dall'attività autorizzata).

Concludono la Quarta Parte e l'intero elaborato alcune considerazioni circa le connessioni sinergiche esistenti tra quegli obiettivi della SNB-2030 che il Parco delle Foreste Sacre intende perseguire in via prioritaria, evidenziando i relevantissimi benefici della protezione rigorosa della natura sia per gli

ecosistemi forestali e la conservazione di habitat/specie sia per gli abitanti (umani) delle aree protette e non protette del Pianeta.

PARTE PRIMA

*Dal Quadro Globale
alle strategie,
europea e nazionale,
per la biodiversità:
sfide “glocali” epocali.*

1.1

Quadro Globale per la Biodiversità post-2020

Il *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)*² è il documento più importante approvato dalla XV Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) conclusasi nel dicembre 2022 a Montreal, in Canada, presso la sede del Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Rio De Janeiro, 1992). I 196 Paesi – Italia inclusa – che sono parti contraenti di tale convenzione hanno dunque raggiunto, al termine della COP15, un accordo, definito “storico”, riguardante il Quadro Globale per la Biodiversità post-2020.

Alla base della discussione si poneva sia l'esito drammatico del rapporto IPBES 2019 su biodiversità e servizi ecosistemici sia l'urgenza di seguire le indicazioni propositive in esso contenute.³

L'accordo sul *Global Biodiversity Framework* mira a centrare, entro il 2050, quattro obiettivi finali (*goals A-D*) e, a tal fine, stabilisce che i Paesi contraenti debbano attivarsi con urgenza per avviare immediatamente specifiche azioni, corrispondenti a ventitré target, da completare entro il 2030.⁴

Il primo degli obiettivi di lungo termine (*Goal A*) del GBF riguarda la riduzione delle minacce alla biodiversità partendo dall'impegno a mantenere, migliorare o ripristinare l'integrità, la connettività e la resilienza di tutti gli ecosistemi grazie a un sostanziale aumento, entro il 2050, dell'area degli ecosistemi naturali.

Al Goal A fanno riferimento i primi otto target attuativi. Poniamo l'attenzione sul primo e sul terzo target.

Il target 1, al fine di portare vicino allo zero, entro il 2030, la perdita di aree ad elevata importanza in termini di biodiversità, prescrive l'assoggettamento di tutte le aree a una pianificazione territoriale inclusiva della biodiversità.

Il target 3 del *GBF* sancisce l'obiettivo, molto discusso, di espansione delle aree naturali protette, denominato “*30 by 30*”: entro il 2030, almeno il 30% delle terre emerse e almeno il 30% del mare⁵ deve essere sottoposto a sistemi di aree protette (e ad altre misure di conservazione efficaci).

Da una lettura più approfondita dei due target emergono delle precisazioni utili per alcune considerazioni.

Il target 1 include gli ecosistemi ad alta integrità ecologica e il target 3 riguarda specialmente le aree di particolare importanza per la biodiversità e per le funzioni e i servizi ecosistemici. Nonostante ciò, entrambi i target non si spingono a prevedere un

² <https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222>

³ In tutto il mondo, al forte deterioramento dei beni naturali (fondamentali per la vita umana ma alterati da fattori antropici) consegue una rapida diminuzione, senza precedenti, della biodiversità globale e ciò compromette il raggiungimento degli obiettivi contenuti negli Aichi target per la conservazione della biodiversità (infatti largamente disattesi), nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e nell'Accordo di Parigi sul clima. Tali obiettivi saranno raggiungibili soltanto grazie a “cambiamenti trasformativi” anche sul piano economico, sociale, politico e tecnologico considerando possibile che la conservazione, il ripristino e l'utilizzo in modo sostenibile della natura avvengano contemporaneamente al raggiungimento di altri obiettivi sociali globali. (*Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* – 04.05.2019)

Sul dibattito che ha preceduto l'accordo di Montreal avrà, inoltre, pesato il mancato raggiungimento di gran parte degli *Aichi Biodiversity Target* (stabiliti dalla COP10 all'inizio del decennio 2011-2020) come certificato dal *Global Biodiversity Outlook 5* pubblicato nel 2020 dal Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica

⁴ Una prima verifica dello stato di attuazione dei target avverrà nell'autunno del 2024 in occasione della programmata COP16. Fonte: <https://www.cbd.int/article/colombia-host-cop16>

⁵ Raddoppiando per la terra e triplicando per il mare quanto previsto ad Aichi <https://scbitaly.org/2022/12/23/global-biodiversity-framework/>

ulteriore obiettivo, anch'esso oggetto di discussione⁶, consistente nel sottoporre, entro il 2030, il 10% delle aree del pianeta a un livello di protezione maggiore perché caratterizzate da habitat ed ecosistemi particolarmente sensibili.

Ambedue i suddetti target, inoltre, pongono la condizione del rispetto dei diritti delle comunità locali che trova una concreta espressione nei target afferenti al Goal B - volto alla soddisfazione dei bisogni umani attraverso l'uso sostenibile della biodiversità e la condivisione dei suoi benefici – tra i quali si evidenzia il *target 9* che si spinge a incoraggiare, proprio in favore delle comunità locali, attività, prodotti e servizi sostenibili basati sulla biodiversità e, al tempo stesso, capaci di migliorarla (come ad es. le pratiche agricole rispettose della biodiversità, menzionate nel *target 10*).

1.2

Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030

Alla COP 15 l'Unione Europea ha voluto partecipare da protagonista in forza di un esplicito mandato contenuto nella Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (SEB-2030): svolgere un ruolo guida nella protezione della biodiversità, anche assicurando l'inclusione nel quadro globale post 2020 di impegni finalizzati al raggiungimento, su scala planetaria, di traguardi ambiziosi per il 2030, sull'esempio di quelli assunti nel vecchio continente con la suddetta strategia (SEB - pag. 21).

Ambiziosa fin dall'*incipit* (“*Riportare la natura nelle nostre vite*”), la SEB-2030 è stata adottata a Bruxelles con una comunicazione della Commissione Europea datata 20 maggio 2020, supportata da atti del Parlamento e del Consiglio europei.

Le pagine iniziali della strategia sono dedicate al “*Perché non possiamo più indugiare*”: sinteticamente, “*la natura ci è indispensabile*” ma “*versa in uno stato critico*”. In tali pagine viene anche esplicitato il traguardo prioritario perseguito – cioè “*riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030*” – e gli ambiti di azione per raggiungerlo: affrontare le principali cause della perdita di biodiversità; delineare un nuovo e rafforzato quadro europeo per la *governance* della biodiversità; attuare e far rispettare maggiormente le norme dell'UE in tema di biodiversità⁷ e ambiente⁸; scegliere un approccio che coinvolga e incentivi l'intera società.

Una possibile ottica omnicomprensiva di azione è suggerita dall'approccio scientifico interdisciplinare chiamato “*One Health*”.

La SEB-2030 effettua un unico ed esplicito richiamo a tale approccio, limitandosi a evidenziare il contributo dell'UE agli sforzi cooperativi globali in tale direzione (cfr. p. 24 della SEB-2030). Tuttavia le primissime frasi del documento strategico europeo sulla biodiversità sono dedicate a concetti chiave tipici dell'approccio “*One Health*”:

«*Per essere sana e resiliente una società deve dare alla natura lo spazio di cui ha bisogno. La recente pandemia di Covid-19 [...] ci sta facendo prendere coscienza dei legami che esistono tra la nostra salute e la salute degli ecosistemi [...] il rischio di insorgenza e diffusione delle malattie infettive aumenta con la distruzione della*

⁶ è scomparso il vincolo di protezione integrale per almeno il 10% delle aree (originariamente discusso e importante in aree con specie ed ecosistemi particolarmente sensibili).

Fonte: <https://scbitaly.org/2022/12/23/global-biodiversity-framework/>

⁷ La SNB, con la nota n.28, si riferisce soprattutto alle direttive dell'UE Uccelli (2009/147/CE) e Habitat (92/43/CEE) alla direttiva quadro Acque (2000/60/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE) e alla direttiva quadro Strategia marina (2008/56/CE).

⁸ La SNB, con la nota n. 62, si riferisce soprattutto alle direttive sulla valutazione d'impatto ambientale (2014/52/UE), sulla valutazione d'impatto strategico (2001/42/CE), sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) e sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE).

natura [fonte: IPBES, 2019] [...] è perciò fondamentale proteggere e ripristinare la biodiversità e il buon funzionamento degli ecosistemi.» (cfr. p. 1 delle SEB-2030). Non è certo un caso, quindi, che la consacrazione dell'approccio “One Health” a livello mondiale sia avvenuta ad opera di un'ONG impegnata per la conservazione della natura selvatica, la *Wildlife Conservation Society*, nell'ambito di una conferenza internazionale indetta da tale organizzazione e tenutasi nel 2004 a New York.⁹ E diversi anni dopo, nel 2019, in un'altra conferenza organizzata a Berlino dalla stessa ONG congiuntamente alla Divisione Clima e Ambiente del Governo federale tedesco, si è giunti a sostenere che la triplice emergenza – sanitaria/pandemica, della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici – impone, in piena prospettiva “One Health”, «che la salute umana non sia più protetta in modo separato e isolato dalla salute degli animali e del pianeta»¹⁰.

Continuando l'analisi del testo della SEB-2030, dallo stesso emerge che la “ripresa” della biodiversità europea potrà avvenire percorrendo una duplice direzione che è il cuore stesso della strategia: da un lato l'ampliamento della rete (coerente) di aree protette, dall'altro l'elaborazione di un ambizioso piano di ripristino della natura.

La prima direzione, costituita dalla **protezione della natura**, è caratterizzata da tre impegni principali per il 2030 nell'UE:

- 1) protezione di almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% del mare (in una rete naturalistica transeuropea che comprenda anche i corridoi ecologici);
- 2) protezione rigorosa di almeno 1/3 delle zone protette, foreste primarie e vetuste incluse;
- 3) gestione efficace di tutte le zone protette (con obiettivi e misure di conservazione chiari e con monitoraggi adeguati).

Con il secondo impegno, riguardante l'innovativa *strict protection*, l'UE vuole quindi proteggere in modo rigoroso almeno la terza parte delle sue zone protette che corrisponderà, entro il 2030 – considerando il primo impegno, c.d. target 30% – ad almeno il 10% della superficie terrestre (e il 10% del mare). La percentuale di aree terrestri già sottoposte a un regime rigoroso di protezione, menzionata dalla SEB come ferma al 3%, deve dunque essere più che triplicata entro il 2030.

La protezione rigorosa riguarderà “zone ad alto valore o potenziale di biodiversità”, tra le quali la SEB annovera sia “tutte” le foreste primarie e vetuste (da definire, mappare e monitorare) sia le vaste superfici ospitanti altri ecosistemi ricchi di carbonio (come torbiere, pascoli, zone umide, ecc.).

La seconda direzione da percorrere per la ripresa della biodiversità europea consiste nell'andare oltre la mera protezione dello stato attuale in cui si trova la natura spingendosi a **ripristinare gli ecosistemi** terrestri (e marini) ormai degradati. Il Piano dell'UE di ripristino della natura è costituito da una serie di impegni per il 2030 riassunti in ben 14 punti che interessano vari ambiti.

Qui ci si limita ad esporre brevemente soltanto alcuni di essi¹¹.

⁹ Aperio Bella F., prefazione al volume di cui è curatrice, *ONE HEALTH: LA TUTELA DELLA SALUTE OLTRE I CONFINI NAZIONALI E DISCIPLINARI PER UN APPROCCIO OLISTICO ALLA SALUTE UMANA, ANIMALE E AMBIENTALE - Atti del Convegno del 26 aprile 2022*, Editoriale Scientifica, (2022), p. 11.

¹⁰ Ibidem, p. 11-12.

¹¹ Si consideri che la materia del ripristino è stata oggetto di una proposta di regolamento europeo (la c.d. *Nature Restoration Law*) il cui testo, dopo aver superato diverse fasi cruciali di accordi politico-istituzionali è stato approvato a maggioranza dal Parlamento Europeo. Tuttavia potrà entrare in vigore nei Paesi membri, con disposizioni direttamente applicabili, soltanto dopo l'approvazione anche del Consiglio dell'UE (in cui sono rappresentati i Governi degli Stati membri) e decorsi 20 giorni dalla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ue (<https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240223IPR18078/pe-via-libera-alla-legge-sul-ripristino-della-natura>).

Il primo impegno contiene una doppia prescrizione per il 2030: ripristinare vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio; fare in modo che la conservazione degli habitat e delle specie, oltre a non diminuire, presenti, per almeno il 30% di essi, uno stato soddisfacente o una tendenza positiva. E, per quanto riguarda le specie, l'impegno n. 9 del piano di ripristino prevede che siano ridotte alla metà quelle della lista rossa IUCN minacciate da specie aliene invasive.

Il piano di ripristino comprende anche obiettivi riguardanti le foreste – cioè aumento dell'estensione, miglioramento della qualità, incremento della resilienza (contro incendi, siccità, organismi nocivi, malattie e altre minacce) – fornendo quindi un esplicito anticipo dei contenuti della “Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030” adottata dalla Commissione nel luglio del 2021.

Nelle conclusioni della SEB troviamo lo stesso spirito ambizioso e stimolante che la caratterizza, ben condensato nella seguente affermazione: *“Il solo modo per preservare la qualità e la continuità della vita umana sulla Terra è proteggere e ripristinare la biodiversità.”* A tale slancio continua ad accompagnarsi comunque un approccio molto pragmatico che trova espressione anche nella frase finale riguardante il riesame della strategia previsto per questo 2024, al fine di valutare i progressi ed eventualmente adottare provvedimenti aggiuntivi.

1.3

Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030

La Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030¹² (SNB-2030) fin dalla sua premessa (pag. 2), riconduce ai molteplici valori della biodiversità – diretti, indiretti e intrinseci – “le ragioni “indiscutibili e urgenti” della “necessità” di adottare “misure tempestive e continuative” in favore del ricco patrimonio naturalistico italiano.

Alla domanda “Perché conservare la biodiversità?” (pp. 8 e ss.) la SNB-2030 risponde ponendo l'accento soprattutto sui valori (diretti e indiretti) che rientrano nell'ottica dei vantaggi per l'uomo, quindi valori non intrinseci cioè non riguardanti la tutela della biodiversità di per sé¹³. Tuttavia anche negli importantissimi ambiti “antropocentrici” considerati – salute, cambiamenti climatici ed economia¹⁴ – oltre alle potenti e

Numerosi sono gli espliciti richiami alla SEB fin dalle premesse della proposta di regolamento. E l'intero quadro in cui gli Stati membri, una volta entrato in vigore il regolamento, metteranno in campo misure di ripristino giuridicamente vincolanti (con obbligatori Piani Nazionali di Ripristino) si basa proprio sulle prescrizioni e sull'ambizione della SEB di garantire che:

- entro il 2050 tutti gli ecosistemi siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti;
- entro il 2030 la biodiversità dell'Europa sia riportata sulla via della ripresa, grazie al ripristino di almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE.

¹² Testo consultabile al seguente indirizzo:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/2_snb_2030_marzo_23.pdf

Alla SNB-2030 è dedicata un'apposita sezione del sito web del MASE:

<https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030>

¹³ Un ulteriore esplicito riferimento al valore intrinseco della natura è comunque contenuto nella spiegazione della *Vision* al 2050 della Strategia (SNB, pag. 18).

¹⁴ 1) **Conservare la biodiversità per la salute**, secondo la SNB (pp. 8 e 9), vuol dire soprattutto far propri gli approcci “*One Health*” ed “*Eco Health*”.

2) **Conservare la biodiversità per il clima** significa soprattutto riconoscere (pag. 11), nell'ambito degli obiettivi e delle azioni della SNB, l'importante ruolo svolto dalla biodiversità nella regolazione del clima: i contributi essenziali, da un lato al sequestro e all'immagazzinamento del carbonio, dall'altro alla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

auspicabili implicazioni solidaristiche tra umani, potrebbe esserci largo spazio per un pieno riconoscimento, un'attenta considerazione e una positiva influenza dei valori intrinseci della natura.

La SNB-2030¹⁵ è stata adottata con il decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023 con cui il MASE ha dettato anche la disciplina degli organi di *governance* della strategia (per questi ultimi cfr. § 1.3.1, § 2.3 e § 2.3.1).

La SNB-2030 definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi considerando il contesto internazionale in cui l'Italia è inserita: sia in attuazione degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione ONU sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992) – compresi, quindi, quelli derivanti dall'accordo che le parti contraenti di tale convenzione hanno stretto sul Quadro Globale per la biodiversità al 2030 (Montreal, 12/2023) – sia in coerenza con gli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per la il 2030 (cfr. art. 1 del d.m. di adozione).

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico nazionale occorre innanzitutto evidenziare che avendo la SNB-2030 una *Vision* al 2050 – consistente soprattutto nella conservazione (e nel ripristino, ove possibile) del capitale naturale affinché continui “a sostenere in modo durevole [...] il benessere umano” – (cfr. pp. 3 e 18 della SNB-2030) dimostra un chiaro orientamento a considerare l’“interesse delle future generazioni”. Tale interesse, richiamante una versione rimodulata del concetto di sviluppo sostenibile¹⁶, grazie alla Legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha modificato l'articolo 9

3) **Conservare la biodiversità per l'economia** (pp. 12 e ss.) vuol dire innanzitutto che è dalle risorse e dai sistemi naturali (in buono stato) che derivano, direttamente o indirettamente, i benefici e i servizi ecosistemici fondamentali per il benessere dell'uomo e per la maggioranza delle sue attività di sviluppo. La SNB, non a caso, evidenzia (a pag. 13) che, anche al fine di integrare e rafforzare reciprocamente biodiversità ed economia la Legge 221/2015 (cd. Collegato Ambientale alla legge di stabilità) all'art. 67 ha previsto l'istituzione del **Comitato per il Capitale Naturale**. Tale comitato – composto da: 10 Ministeri; rappresentanti di Regioni e Comuni (Conferenza Stato-Regioni e ANCI); 5 (principali) istituti di ricerca pubblici; un gruppo di esperti della materia (nominati dal MASE) – è chiamato a redigere ogni anno un Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale indirizzato al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia. Questo rapporto contiene un bilancio dello stato di salute dei nostri sistemi naturali e una quantificazione biofisica ed economica dei beni e servizi forniti dall'ambiente. Il Rapporto deve, inoltre, dare indicazioni concrete su come integrare queste considerazioni nelle politiche del Paese affinché il capitale naturale da cui dipendiamo sia preservato, ripristinato e arricchito. Il V Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale – con stesura coeva a quella della SNB-2030 e approvato a febbraio 2023 – esprime una duplice necessità: agire in ottemperanza al principio del “non arrecare danno significativo” (*DNSH - Do No Significant Harm*) e massimizzare l'adozione di soluzioni basate sulla natura (*NBS - Nature-Based Solutions*).

Il Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale e le sue raccomandazioni forniscono elementi da considerare nell'attuazione della SNB-2030.

Fonte: <https://www.mase.gov.it/pagina/quinto-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia-2022>

¹⁵ Il testo della SNB-2030 è il frutto di un processo partecipato (aperto anche ai contributi di diversi portatori di interesse tramite consultazione pubblica) condotto, a partire dal gennaio 2021, ad opera della DG-PNM ministeriale col supporto tecnico dell'ISPRA e conclusosi con la pubblicazione della strategia, a luglio 2022, sul sito dell'allora MiTE.

¹⁶ Con la riforma dell'art. 9 della Costituzione avvenuta con L. Cost. 1/2022 tale concetto esprime «Non più il contemperamento tra l'interesse dell'attuale generazione di uomini e quello delle generazioni future (rapporto diadico), rispetto alla natura, *rectius*, rispetto alla fruizione (o sfruttamento) delle risorse naturali, bensì il contemperamento tra la preservazione dell'odierno equilibrio naturale, l'interesse della generazione attuale – che, peraltro, essendo elemento di quell'equilibrio sistemico, da esso è già soddisfatto per la più parte – e l'interesse delle generazioni future (rapporto triadico). [...] La tradizionale formula dello sviluppo sostenibile, insomma, rimane rimodulata, in ampliamento, dalla concezione ecocentrica. È la natura (a comprendervi i nuovi oggetti di tutela dell'art. 9 Cost.), a costituire l'ulteriore autonomo valore da garantire nel nuovo intreccio intessuto dalla riforma, rispetto ai due espressi dalla concezione tradizionale della formula».

FATTIBENE, R. (2022) Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione. *NOMOS. Le attualità nel diritto. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 3-2022, pp. 11-12.

Disponibile in:

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/rosanna-fattibene-una-lettura-ecocentrica-del-novellato-articolo-9-della-costituzione/>

della Costituzione, ora rientra nel terzo e nuovo comma di tale articolo facente parte, peraltro, dei principi fondamentali della carta costituzionale. In base a questo comma aggiunto, infatti, la Repubblica (inclusa tutta la sua articolazione istituzionale interna) “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni...”.¹⁷

Più in generale, tale costituzionalizzazione dei connessi concetti giuridici ambiente-biodiversità-ecosistemi (già emergente, per l’ambiente, da consolidate e autorevoli pronunce giurisprudenziali passate), ora finalmente esplicita e arricchita dal collocamento di essi nel nucleo dei principi fondamentali dell’ordinamento, permetterebbe il passaggio da una concezione di tutela meramente ‘umanocentrica’ ad una più ampia definita ‘ecocentrica’.¹⁸

Un riferimento all’ “ecosistema”, al singolare, era già presente in Costituzione, a partire dalla riforma del suo Titolo V avvenuta nel 2001. L’art. 117 comma 2 lett. s, infatti, da allora lo considera, insieme all’ “ambiente”, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato. Viene comunque accolto positivamente il riferimento, stavolta al plurale, agli “ecosistemi” nel riformato art. 9 Cost. dato che riesce a richiamare il concetto di equilibrio ecologico caratterizzato dall’interazione, appunto, di più ecosistemi.¹⁹

La conservazione degli “equilibri ecologici”, non a caso, rientra tra le finalità della legge quadro sulle aree protette (art. 1, co. 3, lett. a, L. 394/1991).

Del tutto nuova, invece, è la presenza del termine “biodiversità” nel testo della Costituzione italiana. Con la riforma dell’art. 9 Cost. si è, infatti, voluto dare opportuno riconoscimento alla tutela – di vitale importanza – in favore di questa specifica dimensione dell’equilibrio ecologico della realtà naturale.²⁰

La SNB-2030 si integra ad altri strumenti strategici nazionali. Nell’elenco delle “strategie correlate” (pag. 18), vengono tra le altre annoverate, oltre la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – per un contributo, quindi, al raggiungimento di alcuni dei *Sustainable Development Goals* dell’Agenda ONU 2030 – e la Strategia Nazionale di

¹⁷ Si potrebbe ritenere che tale novella costituzionale va nella stessa direzione perseguita dalle recenti trasformazioni che, caratterizzate da un approccio ecosistemico, interessano il diritto pubblico dell’economia: «proporre un nuovo modello di Stato definito come “ecologico” o “sistemico-sostenibile” in cui una serie di aspetti dell’attività e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni si atteggiavano in modo diverso rispetto al passato. In tale contesto si evidenzia l’evoluzione del diritto dell’ambiente e dei suoi principi nella direzione dell’ecologia integrale, dell’approccio olistico, del survival development e del mandato ecologico.»

DE LEONARDIS, F. (2023). *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*. Torino: Giappichelli.

¹⁸ Per spiegare la concezione “ecocentrica” può essere utile allargare l’analisi anche al secondo comma dell’art. 9 Cost. che prescrive la tutela del paesaggio. Considerandolo insieme al novellato primo comma, si evince che ora, nel complesso, riescono a fornire esplicitamente una sorta di «spazio, ‘nella Carta’, riproduttivo dello spazio ‘della natura’. Entrambi [gli spazi], infatti, sono composti dal paesaggio, dall’ambiente, dalla biodiversità, dagli ecosistemi, dagli animali (seppure contemplati, questi ultimi, nella dimensione giuridica, con una tutela diversa, in quanto non incardinata immediatamente in Costituzione ma demandata al legislatore statale) e dagli uomini (sotto forma espressa, nella novella costituzionale, di future generazioni, ma anche quale elemento imprescindibile – pur non detto – di ciascuno degli ‘insiemi’ espressamente contemplati).

Quasi un afflato francescano (di un francescanesimo laico, s’intende) sembra dunque aver ispirato il legislatore costituzionale, che arriva a contemplare – e tutelare – [tutte le forme e le evoluzioni della vita], accomunando le varie entità del ‘creato’ e riconoscendole ‘meritevoli’ di tutela anche per se stesse, anziché solamente in funzione del vantaggio che l’uomo ne trae.»

FATTIBENE, R. (2022) Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione. *NOMOS. Le attualità nel diritto. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 3-2022, pp. 4 e 8.

Disponibile in:

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/rosanna-fattibene-una-lettura-ecocentrica-del-novellato-articolo-9-della-costituzione/>

¹⁹ de Leonardis F., *La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, Rivista “ApertaContrada”, febbraio 2022, p. 9.

²⁰ Ibidem, p. 2.

Adattamento ai cambiamenti climatici, anche la Strategia Forestale Nazionale e la Strategia Nazionale per le Aree Interne. La SNB, inoltre, dimostra coerenza rispetto al Piano per la Transizione Ecologica.

La struttura portante della SNB-2030 (pag. 18) è costituita da 2 **Obiettivi Strategici** (A e B) che si sviluppano in 8 **Ambiti di Intervento**.

L'Obiettivo Strategico A "Costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine" trova espressione in un unico Ambito di Intervento: "Aree Protette".

L'Obiettivo Strategico B "Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini" si declina in ben 7 Ambiti di Intervento tra i quali si evidenziano soprattutto "Specie, Habitat ed Ecosistemi" e "Foreste".

Ciascun Ambito d'Intervento, inoltre, si articola in 7 Punti: **Obiettivi Specifici** A1-A5 e B1-B13 che iniziano lo sviluppo dei 2 suddetti Obiettivi Strategici (A e B); quadro conoscitivo/contesto (che spiega anche le ragioni a sostegno delle azioni da compiere); principali strumenti (normativi e non); soggetti attuatori/coinvolti; indicatori; fonti di finanziamento; **Azioni e sotto-Azioni** che, essendo la declinazione di ciascun Obiettivo Specifico, mirano a proseguire, secondo uno schema ad albero, lo sviluppo attuativo degli Obiettivi Strategici.

In favore del raggiungimento degli obiettivi della SNB, in essa sono previsti, infine, anche 3 ambiti trasversali di azione definiti "**Vettori di Biodiversità**": "Costruire una società per la biodiversità" rafforzando l'attuazione della legislazione ambientale e promuovendo un movimento di imprese pro-biodiversità; "Finanziare la biodiversità" mobilitando fondi e promuovendo l'economia circolare; "Migliorare conoscenze, educazione, istruzione" garantendo il coinvolgimento attivo della società civile in vari processi decisionali.

Da un sommario esame del contenuto di obiettivi e azioni della SNB-2030 emerge la notevole importanza che nel complessivo documento strategico assumono, inevitabilmente, le aree protette, luoghi in cui la biodiversità si concentra maggiormente e la conservazione della natura è prioritaria. Le aree naturali protette, infatti, costituiscono l'esclusivo ambito di intervento del primo dei due obiettivi strategici quindi ad esse sono dedicati i primi 5 obiettivi specifici (e le prime relative azioni e sotto-azioni) della strategia (pp. 25 -28). Qui ci si limita a riportare i primi due:

A.1 - Proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, rete Natura 2000 ed altre aree legalmente protette;

A.2 - Garantire che sia protetto in modo rigoroso almeno un terzo delle aree legalmente protette terrestri (incluse tutte le foreste primarie e vetuste) e marine;

Inoltre, molti degli obiettivi specifici afferenti all'altro obiettivo strategico (B – *Ripristinare gli Ecosistemi...*) e quindi inerenti agli altri ambiti di intervento, presentano comunque una forte connessione con l'ambito delle aree protette, coincidenti con le zone del Paese in cui le misure di ripristino interesseranno gli ecosistemi più importanti e delicati, potendo l'attuazione di tali azioni anche essere presa come modello replicabile nei territori privi dello stesso tipo di protezione. Queste considerazioni possono riguardare:

- nell'ambito di intervento "Specie, Habitat ed Ecosistemi" l'obiettivo specifico

B.1 - Assicurare che almeno il 30% delle specie e degli habitat protetti ai sensi delle direttive uccelli e habitat il cui stato di conservazione è attualmente non soddisfacente, lo raggiungano entro il 2030 o mostrino una netta tendenza positiva;

- nell'ambito di intervento "Foreste" l'obiettivo specifico

B.9 - Ottenere foreste caratterizzate da una maggiore funzionalità ecosistemica, più resilienti e meno frammentate contribuendo attivamente all'obiettivo UE di piantare almeno 3 miliardi di alberi.

1.3.1

Governance, programma di attuazione, rendiconto annuale e verifica

Anche per l'attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, così come avviene per la strategia europea, sono previsti “un approccio multidisciplinare, una *governance* attiva ed una costante ed efficace verifica delle azioni intraprese”²¹.

Il decreto ministeriale di adozione della SNB-2030 (d.m. MASE n. 252 del 03.08.2023) ne disciplina anche la **Governance** che è costituita dal Comitato di gestione, dalla Segreteria del Comitato, dal Tavolo di Consultazione e dal Supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA. Molto rilevanti, inoltre, sono i poteri dalla Conferenza Stato Regioni.

Il Comitato di Gestione (art. 2), istituito presso il MASE, istruisce iniziative, atti, provvedimenti e documenti tecnico-scientifici da sottoporre al vaglio della Conferenza Stato Regioni, sede di decisione politica per l'attuazione e l'aggiornamento della Strategia.

Il Comitato, composto dai delegati dei ministeri a vario titolo interessati dall'attuazione della strategia (5 del MASE, 3 del MASAF, 9 di altri ministeri) e da un rappresentante di ciascuna delle Regioni e Province autonome, è presieduto da un rappresentante del MASE.

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (DG PNM) del MASE.

Il Supporto tecnico-scientifico al Comitato (art. 5) viene fornito dall'ISPRA che – assicurando anche il coinvolgimento di altri Enti di Ricerca, Società Scientifiche e Università – è in stretta collaborazione con la Segreteria del Comitato e partecipa alle riunioni di quest'ultimo.

Sempre presso il MASE, per consentire il confronto del Comitato con i portatori di interesse è istituito un Tavolo di Consultazione (art. 3) costituito da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che qui di seguito vengono, per comodità, raggruppate in macro-ambiti:

- LIPU, Legambiente, WWF Italia, ASviS, MareVivo;
- Federparchi;
- ANCI;
- Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori;
- Conaibo, Federforeste, Associazione Forestale Italiana;
- Federpesca, Ass. italiana piscicoltori, Ass. mediterranea acquacoltori;
- Alleanza delle cooperative italiane, CNA, Confcommercio;
- Confesercenti, Confindustria, Confservizi, Confartigianato.

In aggiunta, il Comitato di gestione o il suo Presidente, in funzione delle materie trattate, può coinvolgere nel Tavolo di Consultazione ogni altro soggetto (pubblico o privato) portatore d'interesse.

Il Tavolo di Consultazione, eccetto i casi in cui sia diversamente stabilito dal Comitato, partecipa alle riunioni di quest'ultimo.

Il ruolo guida nella *Governance* della SNB-2030 è attribuito al Comitato di Gestione che, riunendosi almeno una volta l'anno, svolge – prevalentemente per via telematica – le sue funzioni (artt. 4 e 6) con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA, sentito il Tavolo di Consultazione e avvalendosi del Network Nazionale Biodiversità “quale strumento

²¹ <https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030#3>

tecnologico di supporto all'attuazione, alla diffusione dei risultati ed al monitoraggio della Strategia”.

Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti:

- 1) sentito il Tavolo di Consultazione, definisce il **Programma di Attuazione** della SNB-2030 che individua, per le singole azioni della Strategia, cronoprogramma, responsabili/attuatori e fonti finanziarie;
- 2) effettua il **Rendiconto Annuale** – sulla base del Programma di attuazione – dei progressi ottenuti verso il raggiungimento degli obiettivi della strategia, individua eventuali problematiche (nell'attuazione delle azioni) e le modalità per la loro soluzione;
- 3) definisce specifici indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi;
- 4) nel 2026 (*ex art. 1*), basandosi sui suddetti indicatori, effettua la **Verifica** della strategia individuando eventuali esigenze di adeguamento di essa e del relativo Programma di attuazione;
- 5) sottopone all'approvazione della Conferenza Stato Regioni sia il programma di attuazione, sia, con riguardo alla Verifica del 2026, gli indicatori e le esigenze di adeguamento.

Oltre l'orizzonte temporale lungo del 2030, occorre quindi considerare anche gli importantissimi appuntamenti a medio e breve termine che riguardano la SNB cioè, rispettivamente, la Verifica del 2026 e il Rendiconto Annuale.

Tuttavia, per poter misurare la concreta efficacia dell'operato della *Governance* della SNB-2030 occorre attendere che diventi pienamente operativo l'importante Programma di Attuazione della strategia. Attualmente, infatti, pur essendo stato redatto dal Comitato di Gestione (che lo ha definito dopo aver sentito il Tavolo di Consultazione), purtroppo non è ancora stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni né reso pubblico.²²

1.4

Perdita di biodiversità e cambiamenti climatici: interconnessione delle crisi e delle soluzioni

Le due prioritarie sfide socio-ecologiche attuali e globali, la perdita di biodiversità e gli impatti dei cambiamenti climatici, presentano una stretta interconnessione²³, riconosciuta in modo esplicito anche nei testi delle due più recenti strategie per la biodiversità europea (SEB - pag. 2) e italiana (SNB - pag. 11). Da un lato, infatti, gli ecosistemi e la loro biodiversità svolgono un importante ruolo nella regolazione del clima – essendo essenziale il loro contributo sia al sequestro e immagazzinamento di CO₂ sia alla capacità di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici – dall'altro, contemporaneamente, il cambiamento climatico costituisce una delle 5 principali cause dirette della perdita di biodiversità (insieme a cambiamenti dell'uso del suolo e del mare, allo sfruttamento eccessivo delle risorse, all'inquinamento e alle specie aliene invasive) (SEB - pag. 2), modificando e compromettendo i delicati rapporti tra specie e specie-habitat.

²² Sembrerebbe questa l'attuale situazione descritta nella sezione del sito web del MASE dedicata alla Strategia Nazionale Biodiversità 2030: <https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030#4>

²³ BIODIVERSITÀ E CLIMA, UN'UNICA GRANDE SFIDA - Editoriale di Lorenzo Ciccarese • ISPRA, *National focal point IPBES, National focal point Sbsta* della CDB - In Rivista ARPA ER, maggio 2022. <https://www.arpae.it/it/ecoscienza/numeri-ecoscienza/anno-2022/numero-2-anno-2022/ecoscienza-numero-2-del-2022>

Nel giugno del 2021 è stato pubblicato il primo rapporto congiunto *IPBES-IPCC* ad opera dei due organismi intergovernativi che, nel seno delle Nazioni Unite, si occupano, rispettivamente, di biodiversità e di cambiamenti climatici. Tale rapporto, esponendo le numerose e intricate relazioni tra i due fenomeni, si fa anche espressione dell'importanza di considerarli “parti dello stesso complesso problema”²⁴ e, quindi, di affrontarli congiuntamente.

Sulla stessa scia e in una più precisa “ottica di sistema clima-natura-persone” si inserisce l'ultimo rapporto del Gruppo di lavoro II dell'*Ipcc* sugli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici, datato febbraio 2022. Il rapporto, infatti, analizzando “come la biodiversità influenzi e sia a sua volta influenzata dai cambiamenti climatici e dalla società, i quali a loro volta si influenzano vicendevolmente”²⁵ ed evidenziando il ruolo importantissimo che in questa spirale svolgono gli ecosistemi e la loro biodiversità, induce alcuni autori²⁶ ad affermare quanto segue: «le strategie che proteggono la biodiversità e i servizi ecosistemici sono essenziali per garantire che i benefici si mantengano superiori alle perdite derivanti dai cambiamenti climatici» pertanto «la biodiversità è al centro di un futuro più resiliente al cambiamento climatico sia per la natura che per gli esseri umani e deve essere un punto chiave dell'azione urgente per il clima».

Una notevole consapevolezza delle considerazioni appena esposte sembra emergere da tutti e tre i documenti strategici riguardanti la biodiversità trattati in questo capitolo. Il Quadro Globale per la Biodiversità post-2020 (Montreal, 2022), nell'ambito del primo degli obiettivi fissati a lungo termine, il *Goal A* riguardante la riduzione delle minacce alla biodiversità, inserisce il *Target* di attuazione immediata n. 8: “*Ridurre al minimo l'impatto dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani sulla biodiversità e aumentarne la resilienza attraverso azioni di mitigazione, adattamento e riduzione del rischio di catastrofi, anche attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci basati sugli ecosistemi, riducendo al minimo gli impatti negativi e promuovendo gli impatti positivi dell'azione per il clima sulla biodiversità.*”

La Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, oltre a considerare in generale «la natura, alleato vitale nella lotta ai cambiamenti climatici», in entrambe le direzioni strategiche perseguite – protezione della natura e ripristino degli ecosistemi – indica alcuni impegni che affrontano maggiormente il nesso biodiversità-clima. Per il 2030, viene stabilito, infatti, sia che la *strict protection* riguarderà “zone ad alto valore o potenziale di biodiversità”, “in quanto più vulnerabili ai cambiamenti climatici”, cioè “tutte” le foreste primarie e vetuste nonché le vaste superfici ospitanti altri ecosistemi ricchi di carbonio (come torbiere, pascoli, zone umide, ecc.) sia che verranno ripristinate vaste superfici di ecosistemi degradati “in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali”.

La Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, in attuazione della SEB, ricalca lo stesso schema di quest'ultima sia in termini di argomentazioni introduttive (cfr. “Biodiversità e Cambiamenti Climatici”, SNB - pag. 11) che di obiettivi specifici di protezione (rigorosa: A.2) e di ripristino (B.2). Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo specifico di ripristino B.9 – “*Ottenere foreste caratterizzate da una maggiore funzionalità ecosistemica, più resilienti e meno frammentate*” – la SNB-2030 prevede l'Azione B9.4 che, con finalità di “*Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici*”, mira soprattutto alla attuazione di una specifica sotto-azione operativa della Strategia

²⁴ *Ibidem*

²⁵ CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTI SULLA BIODIVERSITÀ – S. Manes *et al.* (Università federale di Rio de Janeiro) – In Rivista ARPA ER, maggio 2022
<https://www.arpae.it/it/ecoscienza/numeri-ecoscienza/anno-2022/numero-2-anno-2022/ecoscienza-numero-2-del-2022>

²⁶ *Ibidem*

Forestale Nazionale: “A.6.1 - Ridurre gli impatti negativi del cambiamento climatico a carico dei sistemi forestali e dei settori socioeconomici ad essi collegati.”


Concordando con l’affermazione contenuta nella SNB-2030 secondo cui “così come la crisi climatica e quella della perdita di biodiversità sono collegate, lo sono anche le soluzioni” è inevitabile considerare – come peraltro fanno esplicitamente anche la SEB (pag. 14) e la stessa SNB-2030 (pag. 11), quest’ultima soprattutto per l’ambito urbano (cfr. obiettivo B.10) – le soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions, Nbs*), un “concetto ombrello”²⁷ che promuove modelli naturali come mezzo per affrontare in modo integrato le cause e gli effetti delle due crisi. Il presupposto delle *Nbs* è che l’interrelazione specie-ecosistemi determina processi ecosistemici e genera servizi ecosistemici in favore delle persone migliorandone le condizioni di vita²⁸ non solo sul piano ambientale-salutare ma anche in termini socio-economici. Le *Nbs* includono approcci già conosciuti e impiegati come l’adattamento basato sugli ecosistemi (*Eba*), la riduzione del rischio di catastrofi basata sugli ecosistemi, le infrastrutture verdi (e blu) e, con riguardo alle foreste, la protezione, il ripristino e la loro gestione basata sugli ecosistemi²⁹. Per poter dare un effettivo contributo, tali azioni debbono essere considerate a supporto³⁰ degli impegni, comunque irrinunciabili, di forte riduzione di fenomeni come le emissioni climalteranti generate dai combustibili fossili (una delle più rilevanti forme di inquinamento atmosferico) e i cambiamenti di uso del suolo che, peraltro, fanno entrambi parte delle cause sia dei cambiamenti climatici sia della perdita di biodiversità.

²⁷ Cfr. nota n. 21

²⁸ Cfr. nota n. 23

²⁹ <https://ipccitalia.cmcc.it/nature-based-solutions/>

³⁰ Cfr. nota n. 21



2.1

La peculiare forza trainante del Parco Nazionale

Le aree protette rivestono un ruolo determinante per l'attuazione di gran parte degli obiettivi della SNB-2030 (cfr. § 1.3) e la legge quadro che le disciplina (L. 394/1991) affida «ai Parchi Nazionali, in via prioritaria, il compito di garantire e promuovere la conservazione della biodiversità e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese»³¹. Tale posizione prioritaria trova una duplice ragione nella definizione stessa di parco nazionale data dalla legge quadro (art. 2, comma 1):

- 1) il «rilievo internazionale o nazionale» che, per valori (non solo) naturalistici, hanno gli ecosistemi e i diversi tipi di «formazioni» (ad es. geomorfologiche) contenuti in tale area protetta;
- 2) questi beni protetti dal P.N. sono «tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione».

L'Ente Parco Nazionale, pertanto, è sicuramente l'ente gestore di aree protette in cui più si avverte "l'intervento dello Stato".

Espressione dell'intervento statale sono innanzitutto i poteri esercitati, ai sensi della L. 394/1991, sui PP.NN. dal MASE, peraltro detentore della maggiore responsabilità politico-istituzionale con riguardo all'attuazione della SNB-2030, essendo il dicastero che ha emanato il decreto di sua adozione. Il Ministro dell'Ambiente, infatti, oltre a dettare una periodica (quasi annuale) "Direttiva agli enti parco nazionali", vigila sulla loro gestione dell'area protetta ed esprime sui principali organi e sul direttore di tali enti diversi poteri: nomina del Presidente (d'intesa con la/e Regione/i) previa individuazione di una terna di candidati; nomina dei componenti del Consiglio Direttivo previa designazione di uno di essi (mentre altri due ricevono designazione comunque "statale" rispettivamente da parte del MASAF e dell'ISPRA) e approvazione (di concerto col MEF) dei bilanci dell'ente (deliberati dal consiglio direttivo); nomina del Direttore dopo averlo scelto tra una rosa di tre candidati (proposti dal consiglio direttivo).

Ne deriverebbe per gli Enti PP.NN., rispetto agli enti gestori delle altre aree protette (nazionali o regionali), un più forte dovere di "fedele" interpretazione e di incisiva attuazione della strategia statale sulla biodiversità, redatta proprio in seno al Ministero dell'Ambiente.

Sempre secondo la legge quadro sulle aree protette, l'"intervento statale" nel Parco Nazionale si manifesta, inoltre, sia nell'ambito della sorveglianza sul territorio protetto, esercitata dai Reparti specializzati dei Carabinieri Forestali, ex Corpo Forestale dello Stato (art. 21, co. 2), sia con i contributi economici statali, ordinari e straordinari (art. 16, co. 1, lett. a).

Il flusso di finanziamenti dallo Stato sommato ad altre tipologie di entrate – compreso l'autofinanziamento sotto forma di sponsorizzazioni private di cui un Parco Nazionale può avvalersi con notevole potenzialità – comporta una cospicua disponibilità economica per il parco, impiegabile anche per l'attuazione della SNB. Peraltro gran parte degli obiettivi di questa coincidono con i fini istitutivi che il Parco Nazionale deve, per legge, conseguire con tali entrate.

Per tutte le ragioni esposte in questo paragrafo, ogni Ente Parco Nazionale, nel corretto adempimento dei propri compiti, non solo può ma addirittura deve esercitare una vera e propria forza trainante di tutti i soggetti e gli altri enti a vario titolo responsabili o coinvolti nell'attuazione di quegli obiettivi della SNB-2030 raggiungibili con azioni che

³¹ *Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale*. MATTM, 2013, p. 2.

interessano direttamente il territorio protetto gestito o che incidono in via indiretta su di esso.

2.2

L'impulso pilota del Sistema Parchi Nazionali in coalizione con altre tipologie di aree protette

Pur essendo soltanto 24 su 871 aree protette istituite in Italia, i PP.NN. ora coprono quasi il 5% del territorio protetto italiano che, nel complesso, supera il 10% del territorio nazionale terrestre. Ciò comporta che se i 24 Enti Parco Nazionali riuscissero ad attuare, entro il 2030, gli obiettivi della SNB di loro competenza, tali obiettivi risulterebbero automaticamente raggiunti in circa il 50% dell'attuale territorio protetto dell'Italia. Ovviamente, con l'auspicio che l'Italia centri l'obiettivo del "30by30" e nella ancor più rosea prospettiva che ciò avvenga anche con l'istituzione di nuovi parchi nazionali, crescerebbe la rilevanza delle percentuali considerate.

Continuando ad esaminare lo stato attuale della situazione, ci si accorge facilmente che i PP. NN. italiani sono presenti in tutte le regioni "amministrative" (Friuli Venezia Giulia unica esclusa) e, pertanto, anche in tutte e tre le regioni biogeografiche italiane: Alpina, Continentale e Mediterranea.

Da un esame più approfondito che ha consentito la schematizzazione in ambiti ecologici omogenei dell'alta eterogeneità caratterizzante il territorio italiano emerge «come il "sistema Parchi Nazionali", sebbene ricopra soltanto il 4,8% del territorio nazionale, intercetti percentuali significative di questi ambiti evidenziando, in tal modo, una elevata rappresentatività dell'eterogeneità ambientale italiana.»³²

In forza di tale elevata rappresentatività è quindi inevitabile che il sistema Parchi Nazionali costituisca il prioritario punto di riferimento e, allo stesso tempo, una rilevante forza motrice diffusa di attuazione del principale documento strategico riguardante la biodiversità dell'intero Paese.

Un'ulteriore ragione a supporto della considerazione appena esposta emerge dalla disciplina delle aree protette diverse dai Parchi Nazionali contenuta nella L. 394/1991 – e nelle leggi regionali sui parchi – perché tramite rinvii espliciti o impliciti assume come modello le norme riguardanti i Parchi Nazionali (che predominano il titolo II dedicato alle aree protette nazionali). Ecco un altro elemento che dimostra la vocazione dei parchi nazionali ad essere d'esempio nel panorama italiano delle aree protette. E un'attuazione esemplare della SNB potrebbe anche consistere nello spingersi fino ad oltrepassarne, in alcuni casi, i target, non certo soltanto per compensare l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di altre tipologie di aree protette. Il Sistema Parchi Nazionali dovrebbe cioè svolgere un ruolo di guida da emulare nei confronti degli insiemi di altre tipologie di aree protette: riserve statali e regionali, aree marine protette e parchi regionali.

Percorrerebbe concretamente questa via l'attivazione di progetti pilota che vedano uno o più parchi nazionali capofila in coalizioni di aree protette variegata (soprattutto in termini di classificazione ed estensione della superficie). Si tratterebbe di progetti volti non solo al raggiungimento degli obiettivi della SNB-2030 ma anche alla sperimentazione di buone pratiche capaci di valorizzare connessioni sinergiche tra più azioni della strategia, in modo da incrementare gli effetti positivi che ognuna di tali azioni determina sulla biodiversità.

³² Ibidem, p. 5

Un terreno comune sul quale avviare possibili progetti pilota di attuazione della SNB-2030 potrebbe ben essere quello costituito dai siti della Rete Natura 2000 che, come avviene nelle Regione Emilia Romagna³³, se ricadenti anche solo parzialmente all'interno delle aree naturali protette, vengono gestiti dall'ente gestore di tali aree. In una singola regione, quindi, può verificarsi che diverse tipologie di enti gestori di aree protette classificate come tali dalla legge quadro 394/1991 – enti gestori di aree protette nazionali (come l'ente parco nazionale e gli enti gestori di riserve statali o di aree marine protette) ed enti gestori di aree protette regionali (come gli enti parco regionale o l'ente gestore di riserve regionali) – possano gestire anche siti Natura 2000.

Ne deriva che se nel Sistema dei Parchi Nazionali si sperimentassero, grazie ai piani di gestione e alle misure di conservazione tipici dei siti Natura 2000, alcune particolari e avanzate modalità di attuazione degli obiettivi e delle azioni della SNB-2030, sarebbe più agevole l'emulazione di tali buone pratiche (inserirle, quindi, in strumenti comuni a tutta la rete) negli altri siti Natura 2000 gestiti, ad esempio, da un ente parco regionale o interregionale.

Andando oltre la dimensione dei progetti pilota, lo scenario positivo descritto potrebbe allargarsi così tanto da comprendere oltre il 22% della superficie terrestre italiana perché è questa la percentuale che si raggiunge sommando al sistema delle aree protette nazionali e regionali la rete Natura 2000³⁴.

2.3 Parchi Nazionali e Federparchi in relazione alla *governance* della SNB-2030

Il ruolo propulsivo del Sistema Parchi Nazionali per l'attuazione della SNB ha modo di esprimersi anche per il tramite di Federparchi, associazione che mette insieme più di 150 enti gestori delle aree protette italiane (e che, per il nostro Paese, costituisce la sezione di *Europarc Federation* e gestisce il segretariato del Comitato IUCN)³⁵.

La rilevanza dei parchi nazionali nel tessuto delle aree protette italiane trova riscontro anche nell'attuale composizione degli organi di Federparchi. Oltre i tre presidenti di parchi nazionali che siedono nel Consiglio Direttivo³⁶ – e i due esponenti di PP.NN. inseriti tra i componenti del nuovo Comitato Tecnico-Scientifico³⁷ – l'importante carica di Presidente di Federparchi è ricoperta proprio da un presidente di ente parco nazionale³⁸.

Federparchi, articolata in coordinamenti regionali, agevola e incita la collaborazione tra diversi enti gestori di aree protette e, occupandosi anche di conservazione e valorizzazione delle ricchezze naturalistiche del Paese (grazie alla capacità di coordinare studi e ricerche scientifiche nonché campagne di formazione e sensibilizzazione), può farsi sicuramente promotrice di progetti nazionali pilota – come quelli considerati nel precedente paragrafo – che per l'attuazione della SNB-2030 vedano come protagonisti i

³³ <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/enti-di-gestione/enti-gestione-retenatura>

³⁴ <https://www.mase.gov.it/pagina/aree-naturali-protette-e-rete-natura-2000>

³⁵ <https://www.federparchi.it/pagina.php?id>

³⁶ PN Alta Murgia; PN Monti Sibillini; PN Val Grande.

³⁷ Il presidente del PN Abruzzo Lazio e Molise e il direttore del PN Arcipelago Toscano.

³⁸ Luca Santini, PN Foreste Casentinesi.

Parchi Nazionali in proficua cooperazione, per interessi comuni e reciproci, con le altre tipologie di aree protette.

Compito principale di Federparchi è comunque quello di rappresentare gli enti gestori delle aree protette nelle relazioni con le istituzioni pubbliche di vario livello. Nell'ambito di tale rappresentanza si inseriscono i rapporti tra il mondo delle aree protette e gli organismi di *governance* della SNB-2030 (cfr. 1.3.1).

Un rappresentante di Federparchi, d'altronde, è membro del Tavolo di Consultazione che, come sappiamo, partecipa (di norma) alle riunioni dell'organo-guida, il Comitato di Gestione, il quale nello svolgimento delle sue funzioni sente il suddetto Tavolo per confrontarsi con i portatori di diversi – e, in alcuni casi, opposti – interessi li rappresentati.

Il Tavolo di Consultazione ha, quindi, la possibilità di incidere sul programma di attuazione, sul rendiconto annuale e sulla verifica della SNB-2030.

Può essere utile evidenziare che I Parchi Nazionali e Federparchi, inoltre, hanno, per diversi motivi, una non sottovalutabile relazione con la DG PNM del MASE³⁹ e con ISPRA i quali svolgono, rispettivamente, il ruolo di Segreteria e di Supporto tecnico-scientifico in favore del Comitato di Gestione della SNB-2030.

Per l'insieme di considerazioni esposte ci si aspetta, dunque, che il Sistema Parchi Nazionali, soprattutto grazie alla rappresentanza di Federparchi nel Tavolo di Consultazione – e con l'auspicabile pieno supporto dei rappresentanti di organizzazioni come LIPU, Legambiente, WWF Italia, MareVivo e ASviS – riesca, di volta in volta, a esercitare un peso notevole sulla bilancia del contemperamento degli interessi in gioco, facendo in modo che Comitato di Gestione (in fase di decisione) e Conferenza Stato Regioni (in fase di approvazione) conferiscano la necessaria priorità alle "ragioni della Natura". Tali ragioni, infatti, nell'attuazione del principale documento strategico sulla biodiversità del Paese, devono inevitabilmente prevalere.

³⁹ Per comprendere meglio il rapporto esistente tra gli enti gestori delle aree protette (soprattutto di carattere nazionale) e il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**, occorre innanzitutto precisare che nell'ambito dell'articolazione degli uffici di tale dicastero, le sue competenze in materia di gestione del patrimonio naturalistico sono esercitate dal **Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG)** che, al suo interno, è costituito da diverse "direzioni generali". Tra queste, è la **Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (DG PNM)** a svolgere le funzioni di competenza ministeriale negli ambiti che più attengono al sistema delle aree protette italiane:

- aree protette (appunto) e Rete Natura 2000;
- tutela e promozione del capitale naturale e della biodiversità, compresa [la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità](#);
- salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna, con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
- attuazione della Convenzione sulla diversità biologica (CBD);
- vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale.

Bisogna, inoltre, evidenziare che per espletare concretamente i suoi compiti, la DG PNM si articola in una serie di uffici di livello dirigenziale non generale. La maggioranza di questi (4 su 7) sono rilevanti nell'ambito del rapporto tra enti gestori di AA.PP. e il MASE, a partire dalla "**Divisione II – Gestione aree protette**" esclusivamente dedicata a tale ambito. Di ovvia e notevole importanza per la regia ministeriale sul sistema delle aree protette è anche la "**Divisione III – Strategie della biodiversità**". Per diversi aspetti del rapporto AA.PP.-MASE hanno rilevanza, infine, la "**Divisione I – Sistemi di protezione ambientale**" e la "**Divisione V – Programmi e incentivi per la protezione della natura**".

Fonte: <https://www.mase.gov.it/pagina/articolazione-degli-uffici>

2.3.1

Network Nazionale Biodiversità e *National Biodiversity Future Center*

Alcuni degli sforzi di attuazione della SNB-2030 compiuti dai Parchi Nazionali e da Federparchi, al fine di essere valorizzati e potenziati, potrebbero confluire nelle attività del Network Nazionale Biodiversità (NNB) e nei progetti del *National Biodiversity Future Center (NBFC)*.

Mentre la rete NNB nasce dal MASE in seno all'ISPRA proprio a supporto della SNB, il centro NBFC è un progetto sorto grazie al PNRR e viene coordinato dal CNR/Miur.

Del Network Nazionale Biodiversità si avvale il Comitato di gestione della SNB-2030 come "strumento tecnologico di supporto all'attuazione, alla diffusione dei risultati ed al monitoraggio della Strategia" (art. 6, co. 5 d.m. MASE 03.8.2023).

NNB si occupa di fornire e gestire informazioni riguardanti la biodiversità del territorio nazionale grazie a una rete di partner – costituita da enti nazionali e regionali, inclusi enti di gestione delle aree protette ed enti di ricerca – che mettono in condivisione i propri dati più rilevanti.⁴⁰

Il Comitato di Gestione della SNB userà il Network come una specie di altoparlante, inteso come voce interattiva sia in uscita che in entrata.⁴¹

Altoparlante in uscita, anche avvalendosi di due strumenti che saranno a disposizione sul sito del NNB (gestito da Ispra): tracciatore delle azioni (*tracker*) e pannello di controllo (*dashboard*) che informeranno, rispettivamente, sullo stato di attuazione delle azioni della SNB e sui progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di essa.

Altoparlante in entrata, grazie ai dati che dai territori sono forniti al Network.

Nonostante l'utilità e le potenzialità del NNB, spiace constatare che, ad oggi, il funzionamento del Network sembra ancora lontano dal pieno regime auspicabile. E lo si può evincere anche dalla bassissima adesione alla rete dei partner proprio da parte degli enti gestori di aree protette, sebbene costituiscano la prima linea più a contatto con la biodiversità. Se finora soltanto due parchi nazionali hanno aderito, forse significa che occorrerebbe un meccanismo incentivante capace di far leva su una reciprocità di vantaggi.

Ben più grave, appare, l'assenza di qualsiasi ente gestore di area protetta dal lungo elenco di partner del *National Biodiversity Future Center*, il primo centro nazionale di ricerca dedicato alla biodiversità. Destinatario di un finanziamento europeo di oltre 300 milioni di euro (per il triennio 2023-2025) e costituito da più di 1500 ricercatori, il centro si occupa di monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione (c.d. *Mission MCRV*) della biodiversità italiana.⁴²

Alla luce di quanto esposto con riguardo al network e al centro trattati in questo paragrafo, è fortemente auspicabile che il Sistema Parchi Nazionali e, per esso, Federparchi (in rappresentanza anche di tutti gli enti gestori delle altre tipologie di aree

⁴⁰ <https://www.nnb.isprambiente.it/it>

⁴¹ Brecciaroli, B. & Greco, S. (2023, ottobre). *Il ruolo del Network Nazionale della Biodiversità come strumento a supporto delle principali direttive comunitarie in tema biodiversità e della strategia nazionale per la biodiversità*. Diapositive presentate al convegno "Il Network Nazionale della Biodiversità: la raccolta e la condivisione dei dati per la conservazione della biodiversità" tenutosi presso l'Orto Botanico di Roma.

⁴² <https://www.nbfc.it/>

protette) reclamino quantomeno un maggior coinvolgimento – propedeutico a un legittimo protagonismo – in ogni organismo istituzionale che si occupa di biodiversità.

PARTE TERZA

*Il gruppo di lavoro
per attuare la SNB-2030
nel Parco Nazionale delle
Foreste Sacre: “Dica 33... %!”*

3.1

Nascita del gruppo, obiettivi prioritari, sottogruppi e interdisciplinarietà

La Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 non può che essere attuata in modo esemplare nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che, istituito da più di un trentennio, preserva una natura ad elevata biodiversità costituita dall'interrelazione di moltissime specie di flora e fauna in vari ecosistemi, naturali e semi-naturali, alcuni inalterati da secoli.⁴³

I quasi 37 mila ettari protetti che partono dal crinale appenninico e abbracciano i versanti romagnolo e toscano (nelle province di Forlì-Cesena, Firenze e Arezzo)⁴⁴ sono caratterizzati da una rilevante biodiversità forestale soprattutto nella fascia montana: antiche abetine, faggete con acero montano, altri boschi misti dotati di una notevole varietà di specie.⁴⁵

Non è trascurabile, inoltre, il rapporto speciale⁴⁶ che lega la popolazione residente⁴⁷ (all'interno e nelle vicinanze) del Parco alle foreste e al complessivo patrimonio ambientale in virtù dei servizi ecosistemici da essi generati. Benefici di cui i toscano-romagnoli godono in termini di qualità della vita: salute, risorse economiche, cultura, etica e spiritualità.

In questo contesto locale, carico di motivi e di motivazioni, su iniziativa della direzione dell'Ente Parco Nazionale è emersa la necessità di costituire un gruppo di lavoro che si occupasse di determinare e poi attuare il contributo del Parco al raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi indicati nelle strategie (europea e soprattutto nazionale) per la biodiversità.

Riunitosi per la prima volta alla fine dell'estate 2023 (a un mese dall'emanazione del d.m. del MASE che ha adottato la SNB-2030), il gruppo è costituito dal Direttore f.f. e da alcuni dipendenti dell'Ente Parco, da appartenenti al Reparto Carabinieri Parco, da volontari che svolgono il Servizio Civile presso il Parco, da collaboratori (a vario titolo) dell'Ente Parco e dallo scrivente tirocinante del Master CNAAPP dell'Università La Sapienza di Roma.

A seguito della discussione interna, il gruppo ha stabilito di voler concentrare lo studio e il lavoro dei successivi mesi attorno a tre obiettivi specifici della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, considerandoli ambiti e azioni prioritari alla luce delle peculiarità del Parco Nazionale c.d. "delle Foreste Sacre".

Si tratta innanzitutto dell'Obiettivo Specifico A.2 «Garantire che sia protetto in modo rigoroso almeno un terzo delle aree legalmente protette terrestri (incluse tutte le foreste primarie e vetuste)...».

Declinando il target nella singola area protetta, 1/3 del 100% del suo territorio equivale al 33,3% del Parco. Da ciò, quindi, deriva il nome del gruppo di lavoro:

⁴³ <https://www.parcforestecasentinesi.it/it/natura/biodiversita>

⁴⁴ *Crinali* - Anno XXVIII n.52 (dicembre 2023), pag. 3, Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna

⁴⁵ <https://www.parcforestecasentinesi.it/it/natura/biodiversita/flora>

⁴⁶ Gennai, A., *Restoring forests between history, landscape, ethics and nature* - Protected Areas In-Sight Journal, vol. 15 (2023), EUROPARC Federation, p. 24.

⁴⁷ *Crinali* - Anno XXVIII n.52 (dicembre 2023), pag. 3, Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna

“DICA 33...%!”. E tale appellativo, come è evidente, riprende – in chiave comunicativa – gli approcci “*One Health*” ed “*Eco Health*” (richiamati esplicitamente dalla SNB-2030) volendo esprimere, in sintesi, quanto segue: la salute umana è legata alla “salute” delle zone più ricche di biodiversità, pertanto occorre proteggerle di più.

Gli altri due obiettivi specifici perseguiti dal gruppo di lavoro sono il B.9 e il B.1 che mirano a migliorare, rispettivamente, alcune caratteristiche delle foreste e lo stato di conservazione di determinati habitat e specie.

La scelta del gruppo di lavoro Dica33 è ricaduta sui tre menzionati obiettivi perché interessano ambiti in cui il Parco è direttamente e inevitabilmente coinvolto, recitando a riguardo – grazie ai suoi esclusivi e specifici strumenti di analisi, pianificazione e gestione – il ruolo di protagonista all’interno del territorio protetto. E ciò vale soprattutto con riferimento all’obiettivo di determinare e amministrare concretamente le *strictly portected areas*. Peraltro, gli sforzi del gruppo di lavoro e del Parco in questa triplice direzione scelta, sono, di fatto, anticipatori di doveri che l’ente dovrà comunque compiere, senza alcun rischio di invadere i poteri spettanti agli organi di *governance* della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, avendo questa esplicitamente incluso tra i “soggetti attuatori/coinvolti”, per tutti e tre gli obiettivi considerati, proprio gli “Enti gestori delle Aree Naturali Protette e dei siti Natura 2000”.

Per garantirsi un’efficace operatività il gruppo ha, inoltre, individuato al suo interno cinque sottogruppi di lavoro: tre di questi corrispondono a ciascuno dei suddetti obiettivi scelti; il quarto si occupa della comunicazione delle scelte del Parco (attuative della SNB-2030); il quinto svolge il ruolo di coordinamento interno al gruppo.

Dalla variegata composizione del gruppo di lavoro – per la diversità sia della formazione d’origine dei partecipanti (dottori forestali, biologi, una veterinaria, un laureato in filosofia, un laureato in scienze politiche con indirizzo *mass media*, un economista, un giurista) sia dell’attività che svolgono nel/per l’ente parco – e dalla sua articolazione in sottogruppi tematici (con componenti attivi in più sottogruppi) si evince bene l’approccio interdisciplinare che caratterizza l’operato dell’intero gruppo di lavoro.

D’altronde, il gruppo “DICA...33%!”, avendo l’ambizione di agire, in attuazione della SNB-2030, nell’ambito di questioni e sfide complesse sollevate dalla conservazione della natura del Parco, col fine di preservarne i delicati equilibri e la biodiversità, deve inevitabilmente fare affidamento su contributi e soluzioni derivanti dalla proficua interrelazione, a partire dall’interno del gruppo, tra “saperi” e competenze diversi.

3.1.1

A.1: Protezione rigorosa per almeno un terzo del Parco

Un ragionamento circa la protezione rigorosa di una consistente porzione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non può prescindere da una analisi delle peculiarità forestali di esso. Questa area protetta, infatti, racchiude, essenzialmente, due diverse tipologie di foreste.

Da un lato vi sono faggete vetuste (con esemplari tanto antichi da raggiungere sei secoli di vita) che, insieme a Sasso Fratino (la prima riserva integrale

italiana, istituita nel 1959), si fregiano dell'iscrizione, come sito seriale, alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. In questi antichi boschi di faggio «la natura viene lasciata libera di decidere il proprio destino».⁴⁸

Dall'altro sono presenti foreste di abete bianco che, sorte a seguito della fondazione della comunità monastica di Camaldoli – avvenuta esattamente mille anni fa – sono fin da allora oggetto delle regole benedettine di selvicoltura. Qui, a differenza di ciò che avviene nelle faggete vetuste, sono gli interventi selvicolturali antropici a dettare le «regole del gioco», allontanando le abetine sempre più da una gestione forestale frutto di «un approccio ecosistemico, olistico ed etico».⁴⁹

Inclusa tra le *Nature-based Solutions*, la gestione delle foreste basata sugli ecosistemi⁵⁰ si avvicina, invece, alla concezione “ecocentrica” (cfr. § 1.3) della tutela (costituzionalizzata) di beni (pure giuridici) come gli ecosistemi e la biodiversità, superando la concezione meramente “umanocentrica”. Ispirata anche a una sorta di “francescanesimo laico”, la concezione ecocentrica, infatti, si rivolge a tutte «le varie entità del ‘creato’ [...] riconoscendole ‘meritevoli’ di tutela anche per se stesse, anziché solamente in funzione del vantaggio che l'uomo ne trae».⁵¹

Un'espressione pratica avanzata di questa nuova concezione di tutela giuridica potrebbe ben essere costituita dalla *strict protection*/protezione rigorosa che le strategie, europea e nazionale, sulla biodiversità al 2030 prevedono per almeno un terzo delle aree legalmente protette, includendo proprio le foreste vetuste. Si tratta dell'Obiettivo Specifico A.2 della SNB-2030.

Come vedremo nei prossimi paragrafi, un regime di protezione (forestale) rigorosa – volto «a lasciare sostanzialmente intatti i processi naturali per rispettare i bisogni ecologici della zona»⁵² – non si discosta molto da quella antica e lungimirante “gestione francescana” della foresta che, dopo circa ottocento anni, è riuscita a lasciare quasi inalterati i boschi (poco più di 200 ettari) che, emblematicamente racchiusi ora nel perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Sacre, si sviluppano attorno al “Sacro” Monte della Verna. Donato a Francesco d'Assisi nel 1213, il monte fu teatro, secondo la tradizione cristiana, di alcuni eventi miracolosi: lì San Francesco, oltre a ricevere le stimmate, stabilì dei contatti prodigiosi con la natura selvatica, specialmente con l'avifauna. Circondando l'odierno santuario francescano, la foresta monumentale della Verna conserva, ancora oggi, una ricchissima varietà di specie: soprattutto faggi e abeti bianchi con un rigoglioso sottobosco comprendente agrifogli e tassi.⁵³

Ritornando a considerare il sopracitato Obiettivo Specifico A.2 della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 ci si accorge che esso si sviluppa in

⁴⁸ Gennai, A., *Restoring forests between history, landscape, ethics and nature* - Protected Areas In-Sight Journal, vol. 15 (2023), EUROPARC Federation, p. 24.

⁴⁹ Ibidem

⁵⁰ <https://ipccitalia.cmcc.it/nature-based-solutions/>

⁵¹ FATTIBENE, R. (2022) Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione. *NOMOS. Le attualità nel diritto. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 3-2022, pp. 4 e 8.

⁵² Cfr. nota n. 24 della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (pag. 4)

⁵³ <https://www.parcforestecasentinesi.it/it/multimedia/mappainterattiva/luoghi-da-visitare/la-verna>

un'unica grande Azione – A2.1: *Inventario, mappatura e protezione rigorosa di almeno un terzo delle aree legalmente protette terrestri...* – a sua volta costituita, quindi, da tre generali prescrizioni (inventario, mappatura e protezione) declinate in quattro distinte sotto-azioni che verranno esaminate nel prosieguo dell'elaborato, insieme allo scenario e alle modalità di una loro possibile attuazione nel Parco Nazionale delle Foreste Sacre.

3.1.1.1

Strict Protection: definizione, criteri identificativi, attività consentite

La prima delle quattro sotto-azioni, A2.1.a), inizia con una premessa di carattere definitorio ed è costituita da due prescrizioni:

“[Premessa] *Sulla base della definizione di protezione rigorosa concordata a livello europeo,*

[I] *analizzare il quadro gestionale delle aree protette terrestri [...] già istituite (comprese le aree Natura 2000)*

[II] *e valutare l'attuale percentuale già sottoposta a tale regime di protezione.”*

I primi passi da compiere, quindi, anche a livello di singolo ente parco, sono l'analisi e la conseguente valutazione prescritte. Per poterle effettuare occorre avere ben chiaro il significato (europeo) di protezione rigorosa.

La SNB-2030 rinvia⁵⁴ esplicitamente alla spiegazione contenuta nel documento del gruppo di lavoro della Commissione UE intitolato “*Criteria and guidance for protected areas designations*” (Gennaio 2022), cioè alla definizione di ***Strictly protected areas*** che viene di seguito riportata con traduzione in italiano:

«Le aree rigorosamente protette sono aree completamente e legalmente protette designate per conservare e/o ripristinare l'integrità delle aree naturali ricche di biodiversità con la loro struttura ecologica sottostante, supportando i processi ambientali naturali. I processi naturali sono quindi lasciati sostanzialmente indisturbati dalle pressioni umane e dalle minacce alla struttura e al funzionamento ecologico complessivo dell'area, indipendentemente dal fatto che tali pressioni e minacce siano localizzate all'interno o all'esterno dell'area rigorosamente protetta»

Prima di approfondire i criteri identificativi delle *strictly protected areas*, può essere utile riportare una precisazione contenuta nella Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: “*Una protezione rigorosa non comporta necessariamente il divieto d'accesso per le persone*”⁵⁵.

Infatti, il sopracitato documento del gruppo di lavoro della Commissione UE che espone, nelle pagine 20 e ss., i “*Criteria for the identification of areas under strict protection*”, chiarisce come il concetto di protezione rigorosa viene associato non soltanto alla definizione della categoria IUCN di area protetta Ia (*strict nature reserve*) ma anche alla categoria Ib (*wilderness area*) e, considerando la zonizzazione interna, pure alla categoria II (*national park*).

I criteri per l'identificazione delle aree a protezione rigorosa enunciati nel suddetto documento – che, come tutte le indicazioni in esso contenute non vincolano

⁵⁴ Cfr. nota n. 14 della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 (pag. 24)

⁵⁵ Cfr. nota n. 24 della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (pag. 4)

giuridicamente gli Stati membri – sono, innanzitutto, criteri ecologici e pongono in primo piano i processi naturali, i quali, non a caso, costituiscono un concetto di centrale importanza nella stessa definizione di “*strictly protected areas*”.

Il documento, proprio in considerazione di ciò che si verifica per i processi naturali, sembrerebbe descrivere due diverse tipologie di aree a protezione rigorosa, partendo dall’esposizione della tipologia prevalente.

1) Molte aree a protezione rigorosa saranno **aree di non intervento** dove verranno consentite soltanto attività limitate e ben controllate che non interferiscono con i processi naturali, neanche potenziandoli.

Tali attività, quando compatibili con gli obiettivi di conservazione delle aree grazie a una valutazione fatta caso per caso, potranno, in molte situazioni, consistere in:

- ricerca scientifica;
- prevenzione delle catastrofi naturali (ad esempio incendi);
- controllo delle specie aliene invasive;
- attività e installazioni non invasive;
- attività ricreative non intrusive e strettamente controllate.

È comunque ampio, quindi, il ventaglio delle attività umane che, a determinate condizioni, potranno continuare a svolgersi nelle zone del Parco Nazionale delle Foreste Sacre in cui venisse istituita questa prima e più “restrittiva” tipologia di area a protezione rigorosa.

2) Inoltre, le *strictly protected areas* possono anche essere **aree assoggettate a una gestione attiva che sostiene o migliora i processi naturali**, come può avvenire nelle praterie seminaturali o in alcune torbiere.

In questi casi, le attività di gestione (attiva) dovrebbero essere limitate a quelle necessarie al ripristino e/o alla conservazione degli habitat e delle specie per la cui protezione l’area è stata designata, come ad es. lo sfalcio/pascolo dei prati e il controllo della popolazione degli ungulati.

Ovviamente le attività che invece interferiscono con i processi naturali senza sostenerli o migliorarli qui non dovrebbero essere consentite.

Infine, le attività autorizzate in questa seconda e “meno restrittiva” tipologia di area a protezione rigorosa, purché non interferiscano con gli obiettivi di conservazione della zona, dovrebbero anche includere quelle:

- necessarie al (più generale) ripristino dei valori naturali di tali aree;
- legate all’uso, su piccola scala, di fonti/risorse di sussistenza da parte della popolazione locale.

La protezione rigorosa “europea” (prevista dalla SNB-2030), soprattutto nella sua versione meno restrittiva, può, dunque, ben essere considerata in linea con l’attuale orientamento⁵⁶ dell’Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi volto a recuperare in gran parte dell’area protetta, tramite la pianificazione e gestione forestale, alcuni modelli di rapporto con la foresta dove l’uomo riesce sia a beneficiarne sia a lasciarne sostanzialmente inalterati i processi naturali.

Nell’ambito dei criteri ecologici tipici delle aree a protezione rigorosa, il documento esaminato, oltre a considerare la rilevanza dei processi naturali, indica esplicitamente pure le tipologie di luoghi di riferimento: foreste primarie e vetuste, altri ecosistemi ricchi di carbonio e aree ad alto valore o potenziale di biodiversità. Tali tipologie sono trattate nei prossimi due paragrafi.

⁵⁶ Gennai, A., *Restoring forests between history, landscape, ethics and nature* - Protected Areas In-Sight Journal, vol. 15 (2023), EUROPARC Federation, p. 24.

3.1.1.2

La protezione rigorosa di tutti i boschi vetusti

Considerando che nessuna foresta vetusta debba (secondo la precisazione contenuta nell'Obiettivo Specifico A.2 della SNB-2030) rimanere esclusa da una protezione di tipo rigoroso e che la presenza stessa di boschi vetusti arricchisce il PN delle Foreste Sacre di ecosistemi unici (con qualità che non hanno i boschi gestiti)⁵⁷, è inevitabile che il gruppo “Dica...33%!” dedichi molti dei suoi sforzi alla seconda Sotto-Azione, A2.1.b), consistente, per il Parco, prima nell'inventariare e mappare i boschi vetusti esistenti, poi nel verificare se sono assoggettati a un livello di protezione tale da potersi definire rigorosa.

Il gruppo di lavoro e il Parco possono fare affidamento anche su linee guida europee e nazionali.

Le “**Linee Guida della Commissione per Definire, Mappare, Monitorare e Proteggere rigorosamente le foreste primarie e vetuste dell’UE” (marzo 2023)**, che sono uno strumento “*voluntary and not prescriptive*”, nel definire cosa sia una “*old-growth forest*”/“Foresta Vetusta” (pag. 7) precisano che all'interno di esse «*Segni di attività umane possono essere visibili, ma stanno gradualmente scomparendo o sono troppo limitati per disturbare in modo significativo i processi naturali*».

Le linee guida europee dedicano un'intera sezione alla *strict protection* delle foreste primarie e vetuste (pp. 14 e 15), “*as stated the EU Biodiversity and Forest Strategies for 2030*”. In questa sezione ci sono rinvii espliciti ai “*criteria for the identification of areas under strict protection*” già esaminati perché appartenenti al documento del gruppo di lavoro della Commissione UE trattato nel precedente paragrafo. Vengono, infatti, riproposte sia le 5 categorie di “*permissible activities*” nelle “aree di non intervento” sia le “*management activities authorised*” nelle “aree assoggettate a una gestione attiva”.

Punto di riferimento italiano in materia sono le “**Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela...**” (novembre 2021).⁵⁸

Tali linee guida, che considerano i boschi vetusti *in primis* come “rilevanti serbatoi di biodiversità e aree *core* nelle strategie di conservazione della natura”, per identificarli si affidano alle tre caratteristiche contenute nella stessa definizione legale di bosco vetusto (art. 3, co. 2, lettera s-bis del TUFF): «*superficie boscata*

[I] *costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico,*
[II] *con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni*

[III] *e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee*».

Non è sufficiente possedere soltanto due delle tre caratteristiche. Occorre quindi che la superficie boscata le abbia tutte per poter esser riconosciuta come bosco vetusto e beneficiare della protezione rigorosa.

Ne deriva che il Parco, in modo lungimirante, potrebbe orientare la gestione forestale di una area proprio al raggiungimento della caratteristica mancante, assicurandosi, col tempo, che un'ulteriore porzione del suo territorio venga assoggettata a *strict protection*.

⁵⁷ Agostini, N., Alberti, D. (eds.), *Le Foreste Vetuste, Patrimonio dell’Umanità nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*, (2018), Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, p. 13

⁵⁸ Allegato al DECRETO 18 novembre 2021 del MIPAAF (di concerto con il MITE d'intesa con la CONFERENZA STATO-REGIONI-Province Autonome), in attuazione dell'art. 7, comma 13-bis del Decreto Legislativo 34/2018, «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (c.d. TUFF).

In merito alla seconda caratteristica, comprendente l'«assenza di disturbi da almeno 60 anni», occorre precisare che:

- non sono considerati “disturbi” i fattori intrinsecamente connessi alle dinamiche naturali cioè non direttamente legati alle attività antropiche come ad es. gli schianti da neve e da vento.

- è considerato “disturbo” il pascolo (vietato nei boschi vetusti, salvo casi particolari).

Tuttavia il pascolo brado occasionale, dovuto ad es. a rotture di recinzioni (se prontamente ripristinate) non è considerato “disturbo”.

Possiamo quindi dedurre che le tradizionali attività pastorali sopravvissute nel PN delle Foreste Casentinesi possono, con i dovuti accorgimenti, continuare a svolgersi anche in prossimità del limite di un bosco vetusto che, come tale, sarà assoggettato a protezione rigorosa.

Secondo le linee guida, inoltre, il bosco vetusto presenta:

- “dimensioni significative coerenti con la complessa funzionalità di una foresta matura”;

- “un'area non inferiore ai 10 ettari”.

Sono però previste delle eccezioni (in casi particolari e a specifiche condizioni):

- “la superficie minima può scendere fino a 2 ettari”;

- ammissibilità delle “isole di senescenza” “che non raggiungano le superfici sopraindicate”.

In linea di principio tali eccezioni appaiono molto interessanti per un Parco prevalentemente forestale e molto motivato a sottoporre a *strict protection* il maggior numero possibile di ettari di bosco a prescindere dalla loro frammentarietà.

Tuttavia, bisogna anche tener conto delle indicazioni contenute nel documento del gruppo di lavoro della Commissione UE⁵⁹ che espone i “*Criteria for the identification of areas under strict protection*”. Qui viene, infatti, precisato che una *strictly protected area*:

- debba essere “funzionalmente significativa” in modo che il suo regime di protezione possa produrre i risultati attesi in termini di conservazione;

- dovrebbe essere “abbastanza grande” da permettere ai principali processi naturali di svolgersi sostanzialmente indisturbati (nonostante si tratti di una combinazione di fattori variabile a seconda degli specifici ecosistemi protetti).

3.1.1.3

Zone ad alto valore/potenziale di biodiversità e altri ecosistemi ricchi di carbonio: coincidenze sfidanti.

Per il gruppo di lavoro “Dica33...%!” e per il Parco, una volta effettuati l’inventario, la mappatura e la verifica del livello di protezione di tutti i boschi vetusti presenti nell’area protetta, occorre seguire l’iter contenuto nella successiva Sotto-Azione, A2.1.c), della SNB-2030. Stavolta l’operazione di inventario e mappatura riguarda «le zone [...] ad alto valore (o potenziale) di biodiversità» e «gli altri ecosistemi ricchi di carbonio» ed è propedeutica all’«identificazione delle aree prioritarie da sottoporre a protezione rigorosa», comportando quindi una sorta di selezione che invece non ha interessato i boschi vetusti, tutti da assoggettare a *strict protection*.

Per stabilire la priorità e selezionare le aree in questione può essere nuovamente di aiuto il documento del gruppo di lavoro della Commissione UE intitolato “*Criteria and guidance for protected areas designations*” (gennaio 2022) che nell’ambito dei criteri

⁵⁹ EUROPEAN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Criteria and guidance for protected areas designations*, (gennaio 2022), p. 20

ecologici per l'identificazione delle aree da sottoporre a protezione rigorosa considera – seppur con ordine inverso rispetto alla SNB – sia “*significant areas of other carbon-rich ecosystems*” sia “*areas of high biodiversity value or potential*”.

Emerge la seguente indicazione: nonostante la decisione su quali aree sottoporre a protezione rigorosa dovrà basarsi sulle esigenze ecologiche di ciascuna area, “significative aree” di altri ecosistemi ricchi di carbonio (oltre i boschi vetusti) devono essere comunque soggette a *strict protection*.

La *ratio* risiede nella volontà di sfruttare a pieno il rapporto sinergico tra la protezione della natura e l'opera di mitigazione/adattamento per affrontare i cambiamenti climatici. (Cfr. § 1.4)

Continuando a seguire le indicazioni del suddetto documento europeo, la protezione rigorosa delle aree ad alto valore o potenziale di biodiversità – che si vanno ad aggiungere, quindi, alle *strictly protected areas* costituite da tutti i boschi vetusti e da significative aree degli altri ecosistemi ricchi di carbonio – riguarderà in modo prioritario gli ecosistemi che forniscono importanti servizi ecosistemici o quelli che necessitano di una maggiore resilienza per adattarsi ai cambiamenti climatici (ad es. alcuni ecosistemi acquatici). Inoltre, potrà essere in favore di aree critiche per determinati habitat o specie (ad es. aree essenziali per la vita o la riproduzione di specie in pericolo).

Esistono “coincidenze sfidanti” che coinvolgono entrambi i criteri considerati: la ricchezza di carbonio e l'elevato valore (o potenziale) di biodiversità. Una coincidenza del genere si manifesta negli ambienti seminaturali aperti prativi, soprattutto nei pascoli (a quote più alte). Tali prati, infatti, oltre a costituire ecosistemi capaci di immagazzinare grandi quantità di carbonio, possono presentare anche un elevato valore di biodiversità, tanto da essere considerati tra le possibili aree a protezione rigorosa caratterizzate da una gestione attiva (che sostiene o migliora i processi naturali). E, come abbiamo visto (cfr. § 3.1.1.1), in questi casi, sarebbero possibili lo sfalcio e il pascolo dei prati se limitati all'intensità necessaria ad ottimizzare il valore naturalistico delle praterie in questione. La coincidenza è “sfidante” nel contesto del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, a maggior ragione considerando quanto affermano alcuni dei componenti del gruppo di lavoro di “Dica33...%!” a conclusione di un articolo⁶⁰ di cui sono autori: «Gli ambienti aperti seminaturali, come praterie e pascoli, sono caratterizzati da una ricca biodiversità ed il loro mantenimento è mediato dal permanere di attività agricole e pastorali tradizionali». L'Ente Parco, infatti, «ha coinvolto a 360 gradi i concessionari e utilizzatori dei terreni, ponendoli al centro dei progetti di conservazione...». Si può a questo punto meglio comprendere il significato di quella indicazione europea (cfr. § 3.1.1.1) per cui le attività autorizzate in un'area a protezione rigorosa assoggettata ad una gestione attiva dovrebbero anche includere quelle legate all'uso, su piccola scala, di fonti/risorse di sussistenza da parte della popolazione locale.

3.1.1.4 Contribuire al raddoppio dell'attuale percentuale di *strictly protected areas* italiane.

Ecco cosa prescrive l'ultima Sotto-Azione, la A2.1.d, a conclusione della struttura portante dell'Obiettivo Specifico dedicato alla *strict protection*: «Sulla base delle precedenti sotto-azioni, sottoporre a protezione rigorosa le aree supplementari necessarie al raggiungimento dell'obiettivo».

⁶⁰ Moretti G., Alberti D., Cappai N., Pedrazzoli C., Vielmi L., (2023), *Il ruolo delle aziende agro-zootecniche per la conservazione della biodiversità nel Parco delle Foreste Casentinesi*. RETICULA n. 34/2023

il PN delle Foreste Sacre, come vedremo nella quarta parte di questo elaborato, centrando agevolmente l'obiettivo del 33% di *strict protection* può mirare – per le sue peculiarità, potenzialità e importanza nel contesto nazionale – ad andare ben oltre tale target.

La formula di chiusura in cui si sostanzia la sotto-azione considerata potrebbe, pertanto, essere interpretata anche come un particolare suggerimento metodologico rivolto ai parchi più virtuosi. Questi infatti, assolto il compito di sottoposizione di almeno un terzo del loro territorio a protezione rigorosa, si potrebbero considerare invitati ad espandere tale regime di tutela anche ad altre porzioni dell'area protetta (se sussistono i criteri ecologici – e il contesto sociale – per farlo), quasi a compensazione delle mancanze o dell'impossibilità di altri parchi e contribuendo, quindi, maggiormente al raggiungimento del traguardo nazionale: il raddoppio dell'attuale percentuale di *strictly protected areas*.

Tale percentuale, infatti, in Italia è ferma al 5,1% secondo quanto emerge da uno studio⁶¹ che, volendo contribuire al raggiungimento del target 10% dedicato alla *strict protection* e previsto dalla Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, ha analizzato la distribuzione terrestre delle aree a protezione rigorosa – basandosi su quella delle aree che rientrano nelle categorie IUCN Ia (Riserva Naturale Integrale), Ib (Area *Wilderness*) e II (Parco Nazionale) – sia nel complessivo territorio dell'Europa sia in ciascuno dei 27 Paesi e ciascuna delle regioni biogeografiche di essa.

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si trova nella regione biogeografica Continentale, che, secondo il suddetto studio, si inserisce tra quelle in cui potrebbe non essere possibile reperire ulteriori aree a protezione rigorosa (rispetto a quelle che, di fatto, già lo sono) per raggiungere il target del 10% a scala di regione biogeografica e per la maggior parte dei Paesi dell'UE, Italia inclusa.

Dai dati risultanti da tale studio, infatti, nel nostro Paese le attuali *strictly protected areas* della regione biogeografica Continentale, ferme al 2,1%, potenzialmente possono raggiungere al massimo il 2,6%.

Se ne può dedurre, quindi, quanto importanti siano tutti gli sforzi che può compiere un Parco Nazionale “continentale” per incrementare queste basse percentuali italiane.

Lo sforzo suggerito dallo studio in questione consiste nell'espandere le aree a protezione rigorosa e, contemporaneamente, mantenere bassi i costi economici e sociali di questa operazione, ad es. includendo nell'espansione le aree ad alto valore di biodiversità e caratterizzate da bassi livelli sia di densità abitativa che di produttività (economica) del suolo.

Potrebbero essere proprio questi appena elencati nell'esempio i requisiti (socio-economici) del contesto in cui si trovano quei boschi che, privi di una delle tre caratteristiche legali per esser definiti boschi vetusti, ricadono, per iniziativa del Parco, almeno sotto una gestione forestale orientata al raggiungimento, col tempo, della caratteristica mancante e, conseguentemente, della *strict protection* dovuta ai boschi una volta divenuti vetusti (Cfr. § 3.1.1.2).

La scadenza del 2030, però, non è così lontana e quattro o cinque anni di tempo potrebbero essere pochi per far acquisire al bosco la caratteristica

⁶¹ Cazzolla Gatti R. et al., *Analysing the distribution of strictly protected areas toward the EU2030 target*, *Biodiversity and Conservation* (2023) 32:3157–3174. <https://doi.org/10.1007/s10531-023-02644-5>

mancante. In tale scenario, un Parco forestale virtuoso e determinato a contribuire in modo più sicuro e veloce al raggiungimento dell'importantissimo target/traguardo nazionale ed europeo del 10%, potrebbe spingersi a far valorizzare, con riguardo a una serie di boschi non ancora vetusti, sia la loro ricchezza in termini di carbonio immagazzinato sia il loro alto valore (o potenziale) di biodiversità. In forza di questi due elementi – nuovamente espressione di una “coincidenza sfidante”, come per i prati/pascoli – il Parco, infatti, potrebbe assoggettare comunque i boschi in questione a *strict protection* dopo averli considerati “aree supplementari” (della sotto-azione A.2.1 c) che nel caso del PNFC servono non a raggiungere l'obiettivo del 33% ma a un coraggioso (ed eventualmente “contagioso”) superamento di esso.

3.1.2

B.9: Foreste Sacre a maggior funzionalità ecosistemica, più resilienti e meno frammentate

Il PN delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con i suoi quasi 37 mila ettari prevalentemente forestali, contribuisce a quel 32%⁶² della superficie forestale italiana compresa in territori che godono di un regime di protezione (aree protette e rete Natura 2000).

In tali aree forestali soggette a protezione – costituenti, dunque, più di un terzo della superficie forestale italiana complessiva la quale, a sua volta, rappresenta circa un terzo dell'intero territorio dell'Italia – devono essere attuate in modo scrupoloso le azioni della Strategia Forestale Nazionale⁶³ (SFN) che più sono indirizzate:

- all'incremento della complessità e funzionalità ecosistemica del patrimonio forestale, sia attraverso una gestione più orientata alla conservazione della biodiversità (come nella gestione a fustaia e nell'incentivo alla ricolonizzazione spontanea) sia grazie alla riduzione della frammentazione (ad es. creando corridoi ecologici);
- a favorire l'adattamento e la resilienza degli ecosistemi forestali nei confronti dei cambiamenti climatici.

Si tratta di due orientamenti espressi dalla SNB-2030⁶⁴ che, ad introduzione dell'Obiettivo Specifico B.9, l'unico dedicato interamente alle foreste, le considera scrigni di biodiversità capaci, inoltre, di fornirci fondamentali servizi ecosistemici.

Il PN Foreste Casentinesi, agendo in attuazione di tale obiettivo contribuisce all'applicazione congiunta, in favore delle sue Foreste Sacre, di due strategie nazionali, entrambe di origine comunitaria: la Strategia Nazionale per la Biodiversità e la Strategia Forestale Nazionale.

L'integrazione tra le due strategie trova espressione nel sistematico rinvio a determinate azioni della SFN effettuato da quasi tutte le azioni dell'obiettivo B.9 della SNB e accompagnato sempre dalla raccomandazione di darne piena attuazione.

⁶² *Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030*. MASE, 2023, p. 44

⁶³ approvata con Decreto MIPAAF del 24.12.2021, in attuazione dell'art. 6, co. 1, del D.lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (c.d. TUFF).

⁶⁴ *Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030*. MASE, 2023, p. 44

Il Gruppo di lavoro “Dica33...%!” e il Parco, per le stesse ragioni esposte (in termini generali) in § 3.1, considerano prioritarie:

- soprattutto l'azione B.9.1 che mira a rispettare ed incrementare la diversità biologica degli ecosistemi forestali;
- l'azione B.9.4 per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- al terzo posto, l'azione B.9.5 per il miglioramento della gestione dei rimboschimenti.

Concentrando l'attenzione, inevitabilmente, sulla prima di tali azioni, se ne descrive la struttura costituita da ben cinque rinvii a diverse sotto-azioni della SFN. Queste appartengono a due distinti ambiti: diversità biologica degli ecosistemi forestali; gestione degli impatti tra foreste e fauna selvatica.

Il primo ambito include le seguenti Sotto-Azioni Operative della SFN:

- tutelare e monitorare la biodiversità delle foreste (A.4.1 SFN);
- ridurre e/o arrestare la perdita e migliorare la diversità biologica degli ecosistemi forestali (A.4.2 SFN);
- conservare e migliorare la diversità e complessità ecologica strutturale e funzionale, biogeografica e paesaggistica, del patrimonio silvo-pastorale (A.4.3 SFN).

L'Ente Gestore – quindi, nel nostro caso, l'Ente Parco – nonostante contribuisca sicuramente a tutti gli sviluppi dell'azione B.9.1 della SNB-2030 quando interessa il territorio protetto, viene espressamente menzionato dalla SFN solo con riguardo alla maggior parte delle specificazioni attuative dell'ultima Sotto-Azione considerata (A.4.3 SFN). Qui l'Ente Gestore / Ente Parco è, infatti, coinvolto nel rilevamento periodico dei seguenti parametri:

- superficie delle foreste protette o sottoposte a vincolo ambientale, eventualmente oggetto di un piano di gestione forestale e distinte anche per grado di protezione;
- numero e superficie degli habitat forestali con segnalazione degli habitat prioritari;
- stato di conservazione degli ecosistemi forestali;
- superficie forestale sottoposta a progetti volti all'aumento o della complessità ecologica strutturale e funzionale biogeografica o del valore paesaggistico.

È appunto in attuazione del “combinato disposto” di queste due strategie nazionali che il Parco delle Foreste Sacre, agendo in favore della biodiversità forestale, intende far sì che i boschi “benedettini” di abete bianco (Cfr. § 3.1.1), coetanei e monospecifici, possano evolversi in modo da assumere, gradualmente e secondo un lungo processo, le sembianze di una foresta naturale.⁶⁵ Si intende, cioè, dare al bosco tutto il suo largo tempo (ben diverso dai tempi stretti degli umani) promuovendo un approccio selvicolturale prudente, costante e accurato.⁶⁶ Anche con la responsabile consapevolezza che le soluzioni sperimentate dal/nel Parco Nazionale, a maggior ragione quando – come in questo caso – manifestano i primi risultati positivi, saranno ben replicabili in territori non protetti.⁶⁷

⁶⁵ Gennai, A., *Restoring forests between history, landscape, ethics and nature - Protected Areas In-Sight Journal*, vol. 15 (2023), EUROPARC Federation, p. 24

⁶⁶ Ibidem

⁶⁷ Ibidem, p. 25

3.1.3

B.1: soddisfacente stato di conservazione per almeno un terzo delle specie e degli habitat indicati dalle due Direttive Natura

Il Parco Nazionale delle Foreste Sacre ospita un ricco elenco di habitat⁶⁸ e di specie (floristiche e faunistiche)⁶⁹ di interesse comunitario. Nel gruppo di lavoro “Dica33...%!” , pertanto, hanno notevole importanza le attività del sottogruppo dedicato all’obiettivo B.1 della SNB-2030 e alle relative quattro sotto-azioni.

Le sotto-azioni *a)* e *b)* mirano ad incidere sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie protette ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli con diversi tipi di misure: ad es. quelle di contrasto agli atti illegali volte a fermare il declino del suddetto stato di conservazione oppure quelle di ripristino al fine di riportarlo in situazione favorevole.

Tali misure possono operare efficacemente solo se si basano sugli esiti di un piano di monitoraggio (di tutti gli habitat e le specie in questione) la cui adozione è prescritta dalla sotto-azione *d)*.

Soprattutto nella sotto-azione *c)*, riguardante le specie “più rare e minacciate” nonché quelle “a distribuzione diffusa”, si possono inserire le iniziative del Parco in merito al carnaio e ai muretti a secco.

Il progetto del **carnaio**, consistente nella realizzazione e gestione di una stazione di alimentazione supplementare per uccelli necrofagi, sorgerà anche col fine di sgravare i piccoli allevatori del Parco dalla spesa di smaltimento di eventuali carcasse del loro bestiame e interesserà pure i resti della fauna selvatica investita nel territorio del Parco. Il progetto avrà delle caratteristiche predeterminate dal bando del PNRR tuttavia il Parco potrà scegliere, previo accordo con l’AUSL di riferimento, il luogo in cui sarà realizzata la stazione. Del carnaio beneficeranno diverse specie, in alcuni casi stanziali ma più frequentemente migratrici, di rapaci necrofagi: sia gli avvoltoi (come il grifone) che includono nella loro dieta una porzione molto significativa di carcasse sia altre specie non strettamente necrofaghe (come aquila reale, nibbio bruno e nibbio reale) perché si nutrono anche di prede vive.

L’iniziativa riguardante i **muretti a secco** mira a preservare e riutilizzare quelli già esistenti ed eventualmente a creare siti ulteriori. Si tratta di elementi antropici che si rivelano habitat ideali per la fauna minore. Interessano infatti alcune specie di rettili, anfibi (ad es. l’ululone appenninico), chiroteri e molluschi gasteropodi (come le lumache). Inoltre, la loro importanza, in termini di biodiversità e conservazione, si esprime anche nel fatto che in essi trovano rifugio animali inclusi nella dieta di altre specie (ad es. i roditori per il gufo reale).

⁶⁸ <https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/natura/biodiversita/rete-natura/lscopri-gli-habitat-di-interesse-comunitario>

⁶⁹ <https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/natura/biodiversita/rete-natura/le-specie-di-interesse-comunitario-del-parco>

Bisogna precisare che l'attuazione da parte del Parco di quanto è ricompreso nell'obiettivo B.1 della SNB-2030⁷⁰, avendo questo come riferimento habitat e specie protetti, oltre a sostanziarli in nuove iniziative (come per il carnaio e i muretti a secco), sarà l'occasione per sistematizzare e valorizzare attività e programmi di conservazione che l'ente già sta conducendo, con l'eventualità di poterli arricchire ed ampliare grazie ad auspicati progetti e finanziamenti regionali e statali, messi in moto dalla *governance* della strategia nazionale.

3.2 Il coordinamento del gruppo di lavoro nel parco e tra parchi

C'è davvero bisogno di una efficace organizzazione, di un buon coordinamento dei lavori e di una attenta cura delle relazioni quando un gruppo di persone, avvertendo il dovere e la responsabilità di perseguire gli obiettivi contenuti nel più importante documento strategico nazionale dedicato alla Biodiversità, si carica anche dell'ambizione di raggiungerli in modo esemplare a vantaggio della Natura e delle popolazioni del Parco Nazionale, tanto da voler costituire un modello per altre aree protette e territori non protetti.

Per questo può essere utile continuare ad esaminare le principali caratteristiche e modalità di lavoro del gruppo "Dica33...%" (cfr. § 3.1).

Ognuno dei cinque sottogruppi di lavoro ha un referente e uno o più vice, ruoli sempre ricoperti dal personale dell'Ente Parco o dal suo direttore.

Il direttore del Parco è anche il referente del Coordinamento del gruppo di lavoro. Tale specifico sottogruppo si occupa di proporre e stabilire le riunioni dell'intero gruppo, di agevolarne la comunicazione interna e di organizzare e condurre (in termini generali) i lavori di esso.

Periodiche riunioni dell'intero gruppo di lavoro, dei referenti dei vari sottogruppi o interne ai singoli sottogruppi si svolgono con frequenza variabile a seconda delle esigenze e contingenze. Le riunioni plenarie si tengono perlopiù in presenza presso le due principali sedi di lavoro dei dipendenti dell'Ente Parco, sia in Romagna che in Toscana: Palazzo Nefetti a Santa Sofia (FC) e Palazzo Vigiani a Pratovecchio (AR).

La comunicazione interna al gruppo di lavoro, oltre le relazioni dirette e in presenza che si verificano quotidianamente negli uffici dell'Ente Parco, si sviluppa anche grazie all'utilizzo sia di una mailing list sia di un gruppo di messaggistica istantanea. Il gruppo "Dica...33%", inoltre, dispone di cartelle condivise in rete (che rendono possibile pure una contemporanea interazione sui medesimi documenti). Sono vari, quindi, nel complesso, gli strumenti utilizzati per far circolare, condividere e conservare informazioni operative del

⁷⁰ La misurazione del raggiungimento dei target previsti dall'Obiettivo B.1 della SNB-2030 avverrà grazie al raffronto con informazioni contenute nei Rapporti previsti dall'art. 17 Dir. Habitat e dall'art. 12 Dir. Uccelli. Nel sito web del Network Nazionale Biodiversità (NNB) ci sono già (e verranno implementate) pagine tematiche in tema di rendicontazioni richieste dalle Direttive Natura: mappe interrogabili, formulari standard siti Natura 2000, ecc.

Il ruolo di tale Network - come spiegato dalla dott.ssa Susanna Greco del MASE in occasione del convegno romano di fine ottobre 2023 ad esso dedicato - sarà infatti quello di strumento volto a fornire un duplice supporto attuativo: sia alla Strategia Nazionale Biodiversità sia alle Direttive Natura dell'UE.

gruppo di lavoro, notizie e contenuti di approfondimento riguardanti diversi aspetti della Strategia Nazionale per la Biodiversità.

Per ottenere il via libera alla concreta attuazione nel territorio del Parco degli obiettivi della SNB-2030 che più toccano aspetti politico-istituzionali, il sottogruppo Coordinamento, inoltre, su tali temi, costruisce e mantiene – soprattutto nella persona del Direttore – le relazioni, “esterne” al gruppo di lavoro, con gli organi dell’Ente Parco coinvolgendo il presidente, il consiglio direttivo e la comunità (dei sindaci) del Parco. Si tratta di soggetti facenti parte del primo target di riferimento del Piano della Comunicazione del gruppo “Dica33...%!”.

Per concludere occorre evidenziare che il sottogruppo Coordinamento di “Dica33...%!” con il supporto dell’intero gruppo di lavoro, intende predisporre tutto il necessario per attivare una stabile relazione tra il Parco e gli altri Parchi Nazionali italiani, anche sotto l’egida di Federparchi e del MASE. Si considera, infatti, l’utilità di incontri tecnici tra gli enti gestori alle prese con la comune sfida di tradurre in azioni ed interventi concreti, nei territori protetti, alcuni obiettivi della SNB-2030. Si auspica, infine, che il MASE possa attivare e finanziare, in questo ambito, progetti pilota che vedano il Parco Nazionale delle Foreste Sacre capofila tra più parchi, riconoscendo e premiando l’iniziativa sorta al suo interno e “dal basso”.

3.3

Divulgare l’importanza della SNB-2030 e comunicare il “valore” delle scelte attuative

Nel gruppo di lavoro Dica33 l’importantissima e, per alcuni aspetti, determinante funzione di divulgare i contenuti e il valore della Strategia e delle scelte attuative del Parco, è svolta dall’apposito **sottogruppo Comunicazione**.

I componenti di esso, previo confronto con l’intero gruppo e con il Coordinamento, hanno redatto un accurato **Piano di Comunicazione**⁷¹ del progetto che, per ora, costituisce solo un documento interno al gruppo di lavoro e al Parco.

La strategia comunicativa descritta nel piano ha come destinatari i seguenti macro-gruppi di **target**:

a) Istituzioni:

- istituzioni nazionali (soprattutto MASE e ISPRA);
- amministratori regionali;
- amministratori locali;
- partner di progetto.

Tra gli amministratori locali, oltre gli organi dell’Ente Parco – Consiglio Direttivo e Comunità (dei Sindaci) del Parco – vengono inclusi anche il Reparto

⁷¹ *Piano di Comunicazione del Progetto Dica33*. (Febbraio 2024). Documento interno dell’Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Gruppo di Lavoro “Dica33...%!” per l’attuazione della SNB-2030. Redazione ad opera dei componenti del sottogruppo Comunicazione: F. Savini, G. Moretti, C. Pedrazzoli, N. Andrucci.

Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio (AR) gestore delle Riserve Naturali Statali Casentinesi e la S.p.A Romagna Acque-Società delle Fonti che gestisce la Diga di Ridracoli.

Costituiscono partner del progetto Dica33 sia il Reparto Carabinieri che opera in regime di dipendenza funzionale dall'Ente Parco (tanto che alcuni membri di tale reparto sono attivi nel gruppo di lavoro Dica33) sia gli enti gestori delle aree protette (e i rispettivi dipendenti) con i quali ci si rapporterà nell'ambito di futuri progetti comuni.

b) Stakeholders:

- aziende ed organizzazioni agro-silvo-pastorali e zootecniche;
- operatori del settore turistico;
- vari fruitori;

Ai portatori di interesse indicati nel primo punto (proprietari terrieri compresi) occorrerà comunicare costantemente come gli sviluppi attuativi della Strategia Nazionale vadano nella direzione possibile di far derivare da un (più) alto grado di biodiversità (e conservazione) un (più) grande valore per le aziende e le categorie produttive.

Sarà necessario coinvolgere le realtà legate al turismo (strutture ricettive, guide escursionistiche, ecc.) per far sì che diventino loro stesse responsabili propositori delle ben possibili visite in parte dei siti oggetto di protezione rigorosa, rendendole occasioni di conoscenza ed educazione al rispetto degli ecosistemi – nella consapevolezza della fondamentale importanza della sostanziale integrità di questi per la vita umana – soprattutto grazie a esperienze di immersione nella natura (ad es. *forest bathing* e terapia forestale).

Occorrerà coinvolgere le diverse tipologie di fruitori del Parco – dai residenti e visitatori abituali o sporadici ai raccoglitori di prodotti del sottobosco e pescatori – sia trasmettendo loro i valori degli obiettivi della SNB sia informandoli (in merito a diverse modalità di svolgimento ed eventuali divieti) circa gli effetti dell'attuazione di essa sulle attività di godimento dei "frutti" della biodiversità, soprattutto se avvengono in aree a protezione rigorosa. Tali valori e informazioni potrebbero raggiungere finanche i cacciatori, categoria che, chiaramente, opera solo al di fuori dei confini del Parco.

c) Finanziatori (imprese sponsorizzatrici, fondazioni, università, ecc.).

d) Opinione pubblica.

Si mira a render consapevole il pubblico generalista della fondamentale importanza delle aree ad elevata biodiversità e a protezione rigorosa che, dato il legame vitale in termini di benefici/servizi ecosistemici da esse derivanti, non si possono certo considerare molto distanti e separate dalle città in cui si concentra la maggioranza della popolazione umana.

e) Operatori dei media (professionisti dei vari mezzi di comunicazione).

f) Volontariato (nel Parco) e associazionismo (anche ambientalista).

g) Scuole (docenti e alunni degli istituti dei territori interni o vicini al Parco).

Con riguardo alle ultime due categorie di target menzionate (in particolare per volontari e studenti) si potrebbero considerare parte della strategia comunicativa generale pure quelle iniziative che consentono di entrare in contatto diretto con la natura protetta – anche in modo rigoroso – consistenti nelle attività tipiche della (e propedeutiche alla) *citizen science*, peraltro già praticate con successo nel Parco delle Foreste Sacre, soprattutto in occasione del censimento del cervo al bramito e delle sessioni di *wolf howling* nell’ambito del monitoraggio dei branchi di lupo.

h) Tecnici e ricercatori (professionisti da coinvolgere in futuro per la divulgazione dei risultati del progetto).

È possibile riassumere in tre punti le principali **tematiche** che, secondo il piano comunicativo, occorre trasmettere ai suddetti target:

- il testo, la *mission* e l’immagine pubblica della Strategia Nazionale per la Biodiversità nonché, in una fase più avanzata della strategia comunicativa, obiettivi, azioni e interventi che il Parco attuerà con il progetto Dica33, anche evidenziando la risonanza nazionale di ciò che verrà realizzato nel territorio delle Foreste Sacre;

- la promozione di un nuovo rapporto, sano e attivo, con la natura e la biodiversità, riconoscendone i valori intrinseci e considerando i servizi/benefici ecosistemici che ne derivano come fonte insostituibile e condivisa di vita e di benessere socio-economico;

- l’importanza scientifica di sottoporre a protezione rigorosa le aree caratterizzate da ecosistemi più ricchi di biodiversità e le opportunità e i vantaggi per le popolazioni locali derivanti dalla conservazione, pure in modo rigoroso, della natura nelle aree protette, spesso coincidenti con le aree interne del Paese, che – grazie anche ad una determinante e attenta pianificazione territoriale – possono riscattarsi acquisendo centralità culturale e politica.

Lo stesso Piano di comunicazione del Progetto Dica33 costituisce il primo punto del lungo elenco degli **strumenti comunicativi** previsti.

Gli strumenti di comunicazione a disposizione già dalle prime fasi del progetto sono: sezione nel sito web del Parco; newsletter apposita; post (Facebook, Instagram) e video (Youtube); galleria fotografica; networking nel parco e tra parchi/partner; *brochure*; attività di promozione nei territori a contatto diretto con le persone.

Ulteriori strumenti comunicativi utilizzabili nelle fasi progettuali successive: conferenze; *notice board*; bollettino digitale per i “non addetti ai lavori”; pubblicazioni e partecipazione a congressi scientifici.

Arricchiscono il Piano della comunicazione alcune **tabelle**, di grande utilità pratica, che mettono in relazione – in termini di concreta attuazione della SNB nel Parco – gli strumenti (e le azioni) di comunicazione da un lato e, dall’altro, a seconda delle diverse tabelle, le categorie di target, gli obiettivi progettuali al 2030, una *deadline* fino al 2026 e gli strumenti per il monitoraggio dell’efficacia comunicativa nel tempo (grazie ad alcuni indicatori).

Non certo sottovalutabili sono, infine, le previsioni del Piano della comunicazione riguardanti la necessità sia di una **linea grafica** coerente,

comprensiva di un logo ben rappresentativo del progetto Dica33, sia di un **messaggio chiave** di tale progetto da utilizzare per ogni sua presentazione pubblica.

PARTE QUARTA

*Le strictly protected areas
del Parco Nazionale
delle Foreste Sacre
e il ruolo della pianificazione
per superare il target del 33%*

4.1

Inventario e mappatura delle aree da sottoporre a *strict protection*

Nell'opera di attuazione della SNB-2030 all'interno del PN Foreste Casentinesi (come evidenziato in § 3.1), per il gruppo "Dica33...%" assume prioritaria importanza il perseguimento dell'Obiettivo Specifico A.2 riguardante la protezione rigorosa nella misura del 33% almeno del Parco, percentuale dalla quale infatti deriva il nome del suddetto gruppo di lavoro.

In esso, del target in questione, si occupa principalmente l'apposito sottogruppo ma – data la delicatezza del tema sia per l'area protetta che per le istituzioni e le popolazioni locali – lo sforzo coinvolge direttamente anche i componenti del Coordinamento e della Comunicazione nonché gli altri due sottogruppi dedicati agli ulteriori obiettivi perseguiti dal Parco, in considerazione delle rilevanti connessioni tematiche con la *strict protection* (esaminate nell'ultimo paragrafo di questa parte conclusiva dell'elaborato).

È l'ente gestore dell'area protetta che, nel perimetro di questa, deve occuparsi dell'obiettivo e delle azioni riguardanti la protezione rigorosa. E in un'area protetta nazionale con oltre l'80% di superficie boscata⁷² costituita da boschi già vetusti o che possono divenire tali, data l'importanza che la Strategia Nazionale Biodiversità conferisce alle foreste vetuste proprio in relazione alla *strict protection* prescrivendo tale regime per "tutte", è inevitabile che l'ente gestore, l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Sacre, dedichi energie e risorse per andare ben oltre il 33% di protezione rigorosa. D'altronde la stessa espressione "almeno un terzo" usata da entrambi i documenti strategici, europeo e nazionale, lascia chiaramente intendere, quanto meno sotto forma di invito, che occorre andare oltre il terzo dell'area protetta.

In ogni caso, l'ente gestore, secondo l'iter tracciato dall'azione A.2.1 della SNB-2030, è tenuto a partire dall'inventario e dalla successiva mappatura delle zone da sottoporre a protezione rigorosa. Cioè occorre individuare le tipologie di luogo e, nello specifico, localizzarle. Successivamente bisogna definirne l'estensione arrivando a determinare, nei confini del Parco, perimetri interni di *strictly protected areas* che – a regime – non necessiteranno certo di delimitazioni recintate ma soltanto di cartellonistica leggera (quindi ben integrata nella natura) in punti nevralgici, per fornire utili indicazioni sia comportamentali che divulgative.

Quali aree del Parco Nazionale delle Foreste Sacre saranno o potranno essere interessate dal regime di rigorosa protezione?

a) Riserve Naturali Statali⁷³.

Si tratta di ben cinque "riserve forestali" che vengono gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio (AR). In base al diverso livello di tutela previsto dalla zonizzazione del Piano del Parco, le distinguiamo in due tipi di riserve:

⁷² <https://www.parcoforestecasentinesi.it/enteparco/carta-d-identita>

⁷³ <https://www.parcoforestecasentinesi.it/natura/larea-protetta/le-riserve-naturali>

- la Riserva Integrale di Sasso Fratino, ricadente nella zona A (definita, appunto, di “riserva integrale”) del Piano del Parco;
- le quattro Riserve Biogenetiche – Campigna, Camaldoli, Badia Prataglia e Lama, Scodella – che ricadono invece nella zona B definita “riserva generale orientata”.

Tutte le Riserve Naturali Statali del Parco sono sostanzialmente già assoggettate a un regime di protezione assimilabile a quello della *strict protection*. E nello specifico caso della Riserva Integrale, tutta in Zona A del Piano del Parco, ci si trova senza dubbio dinanzi ad un’area a protezione rigorosa caratterizzata dal “non intervento” cioè rientrante nella prima e più restrittiva tipologia di *strictly protected areas* (cfr. 3.1.1.1).

Si possono, pertanto, considerare anch’esse aree soggette a *strict protection* e di “non intervento”, in quanto ricadenti nella Zona A del Piano del Parco, sia le località di Monte Falco, Poggio Scali e Monte Penna di Badia Prataglia – che godono di specifiche norme per la conservazione della flora, deliberate dal Consiglio Direttivo del Parco tra il 2000 e il 2001 – sia quella “zona a protezione integrale” della Regione Toscana denominata La Pietra⁷⁴ e confinante con Sasso Fratino.

b) Foreste vetuste, aree boscate non ancora riconoscibili come vetuste e foreste monumentali.

Con riguardo agli attuali boschi vetusti del Parco⁷⁵ bisogna innanzitutto specificare che l’area delle antiche faggete iscritta, come sito seriale, alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, è comprensiva sia dei 764 ettari costituenti la Riserva Integrale di Sasso Fratino, che sommati ad altri 18 ettari costituiscono la *core area* di tale sito, sia di una larga zona circostante (*buffer zone*) costituita da ben 6.942 ettari in cui sono racchiuse tutte le quattro sopraindicate Riserve Biogenetiche Casentinesi (4.618 ha) e altre aree del Parco di rilevante interesse (2.324 ha). Tanto che questo complessivo sito forestale vetusto riconosciuto dall’Unesco risulta, con i suoi 7.724 ettari totali, il più esteso d’Italia e uno dei più grandi in Europa.⁷⁶

Tali ettari di foreste, inevitabilmente, ricadranno tutti sotto il regime di rigorosa protezione, peraltro ad essa è assimilabile l’attuale loro forma di protezione.

Le aree boscate ancora prive di una delle tre caratteristiche legali per essere definiti boschi vetusti e che – secondo la proposta descritta in § 3.1.1.4 – il Parco potrebbe già assoggettate a *strict protection* come “aree supplementari” (sia per favorire, col tempo, il raggiungimento della caratteristica ecologica mancante sia per incrementare, nell’immediato, la superficie di protezione rigorosa dell’area protetta) sarebbero da rinvenire soprattutto all’interno delle aree del Demanio delle Regioni (che ammontano a ben 22.000 ha⁷⁷), in particolare nei complessi forestali demaniali del versante romagnolo dell’area protetta. Questi ultimi – come si vedrà più approfonditamente nel § 4.2.1 –

⁷⁴<https://www.carabinieri.it/media---comunicazione/silvae/la-rivista/aree-tematiche/aree-protette-parchi-e-oasi/la-riserva-naturale-integrale-di-sasso-fratino>

⁷⁵ <https://www.parcforestecasentinesi.it/it/natura/le-foreste-patrimonio-dellumanita>

⁷⁶ Agostini, N., Alberti, D. (eds.), *Le Foreste Vetuste, Patrimonio dell’Umanità nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*, (2018), Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, p. 25

⁷⁷ <https://www.parcforestecasentinesi.it/it/enteparco/carta-d-identita>

sono, non a caso, anche uno dei luoghi di riferimento dei recenti nulla osta ai piani di assestamento forestale, rilasciati dall'Ente Parco con forti prescrizioni a carico dei proponenti pubblici, anche allo scopo di individuare "aree di reperimento" per la protezione rigorosa di tali boschi.

Pure i 203 ettari di foresta monumentale della Verna (cfr. § 3.1.1), importantissima sotto molteplici aspetti (ecologici, spirituali e culturali), potrebbero divenire agevolmente una *strictly protected area*. Attualmente tale foresta, con riguardo al Piano del Parco, è inserita in quel settore della Zona B definito appunto "monumentale".

c) Alcuni ambienti seminaturali aperti come praterie, pascoli e prati pascolo.

Ci si riferisce alle molteplici aree prative prevalentemente destinate al pascolo del bestiame delle piccole aziende agro-zootecniche del Parco. Non si tratta certo di superfici, complessivamente, molto estese. Tuttavia, come i boschi appena considerati, presentano ricchezza in termini sia di carbonio immagazzinato/immagazzinabile sia di valore/potenziale di biodiversità. Pertanto – come anticipato nel § 3.1.1.3 – rientrano tra le possibili aree a protezione rigorosa caratterizzate da una gestione attiva che ne consentirebbe lo sfalcio e il pascolo, ad opera di agricoltori e pastori locali, se limitati all'intensità necessaria ad ottimizzare il valore naturalistico di tali ambienti. Si pensi, ad es., all'area di San Paolo in Alpe che nel Piano del Parco è inserita nella sezione "naturalistica" della Zona B a causa delle "emergenze faunistiche e floristiche" e della "grande estensione di prati e pascoli" che caratterizzano tale area.

d) Piccole zone umide

La sotto-azione A.2.1.c) della SNB-2030 inserisce tra le zone che presentano la duplice tipologia di ricchezza (biodiversità e carbonio) appena descritta con riguardo ai pascoli, oltre questi ultimi, anche torbiere e zone umide. E ciò trova corrispondenza nella descrizione della seconda delle due categorie europee di *strictly protected areas*, quella caratterizzata da una gestione attiva: anche in questo caso, oltre alle praterie seminaturali ci si riferisce alle torbiere (cfr. 3.1.1.3).

Ciò premesso, laddove non ricomprese in aree che di fatto già godono di una protezione rigorosa, assumono rilevanza come potenziali luoghi aggiuntivi da sottoporre a tale regime anche le aree umide del PN delle Foreste Casentinesi, consistenti in laghetti (come il Lago degli Idoli), prati umidi (ad es. il prato umido presso La Lama), pozze (come la Pozza del Cervo) e acquitrini (ad es. l'acquitrino di Metaleto). Infatti, uno studio⁷⁸ sulla flora e gli habitat di ben 30 siti del genere presenti nel Parco ne ha evidenziato l'importanza sia in termini di numero di specie in essi censite sia per il contributo fornito alla complessiva biodiversità dell'area protetta, nonostante le ridotte dimensioni che li caratterizzano.

A queste piccole zone umide, per alcuni aspetti, sono assimilabili le aree interessate dallo scorrimento di fiumi, torrenti e ad altri piccoli corsi d'acqua,

⁷⁸ Buldrini F., Pitoia F., Scabellone A., Cavalletti D., Chiarucci A., Pezzi G., *Le aree umide del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: alcune considerazioni su flora e habitat* - Quad. Studi Nat. Romagna, 45: 1-20 (giugno 2017). <https://www.researchgate.net/publication/318020057> *Le aree umide del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi alcune considerazioni su flora e habitat*

unitamente alla importante vegetazione ripariale che si sviluppa attorno ad essi.

Appare, nel complesso, ben evidente che le operazioni di inventario e mappatura delle aree del Parco Nazionale che saranno o potranno essere interessate dal regime di rigorosa protezione dovranno svolgersi contemporaneamente a un'attenta consultazione degli strumenti di pianificazione vigenti nell'area protetta. La pianificazione del Parco, inoltre, avrà un ruolo essenziale anche nel prosieguo del procedimento descritto dall'azione della SNB dedicata alla *strict protection*.

4.2

Il contributo determinante del piano per il parco al fine di istituire e ampliare le *strictly protected areas*

Il Piano per il Parco, previsto dall'art. 12 della Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), è lo strumento generale attraverso cui l'Ente Parco persegue "la tutela dei valori" innanzitutto "naturali e ambientali" dell'area protetta, "nonché storici, culturali, antropologici tradizionali".

L'attuale Piano per il PN Foreste Casentinesi – entrato in vigore a seguito delle approvazioni delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna avvenute alla fine del 2009 – definisce l'organizzazione dell'area protetta in quattro zone a diverso grado di protezione, ricalcando la suddivisione disposta dal suddetto art. 12 della Legge quadro:

- Zona A: Riserva Integrale;
- Zona B: Riserva Generale Orientata;
- Zona C: Area di Protezione;
- Zona D: Area di Promozione Economica e Sociale.

La Zona A del Parco delle Foreste Sacre è costituita da 1.320 ettari mentre la Zona D è di soli 126 ha.

Occorre specificare che le zone B e C presentano un'ulteriore articolazione interna.

La Zona B (in totale 10.408 ha) è costituita dalle seguenti aree:

- c.d. Naturalistica (3.463 ha) cioè "di elevato o particolare interesse ecologico per la presenza di elementi naturali... rari o suggestivi" (da tutelare impedendo un'eccessiva presenza umana o fenomeni di disturbo);
- c.d. Monumentale (352 ha) perché tale di per sé "o di arredo a monumenti storici, a punti di sosta o di visita, aree di bosco, o bosco-campo, suggestive" (da tutelare e migliorare con specifici progetti);
- c.d. Scientifica (296 ha) cioè "di interesse scientifico sperimentale" (in cui sono possibili ricerche selvicolturali, naturalistiche e riguardanti le dinamiche del bosco nel tempo);
- c.d. Paesaggistica e di connessione (6.297), ubicata "in genere in situazioni morfologiche esposte, su crinali" (area da gestire e tutelare "con interventi culturali moderati e specifici" considerandone la possibile influenza "sull'equilibrio paesaggistico locale").

La Zona C (in totale 25.833) è costituita da tre sottozone:

- C1, "aree prevalentemente forestali e di forte interesse paesaggistico e naturale" (24.479 ha);

- C2, “aree a prevalente destinazione agricola” (1.340 ha);
- C3, “aree destinate alla ricreazione, soprattutto sportiva” (64 ha).

Questa panoramica sull’attuale zonizzazione del Parco, senza neanche addentrarci nell’enunciazione dei criteri di gestione forestale previsti dal piano, è già sufficiente per aiutarci a comprendere l’importanza del Piano del Parco per lo svolgimento non solo dell’“inventario e mappatura” delle zone da sottoporre a *strict protection* ma anche della serie di ulteriori operazioni prescritte dall’azione A.2.1 della SNB-2030:

- “analizzare il quadro gestionale delle aree protette [...] già istituite” e, conseguentemente, “valutare l’attuale percentuale già sottoposta a” protezione rigorosa (A.2.1.a);
- “verifica del livello di protezione” dei boschi vetusti (A.2.1.b);
- “identificazione delle aree prioritarie da sottoporre a protezione rigorosa” tra le zone ad alto valore/potenziale di biodiversità e gli altri ecosistemi ricchi di carbonio (A.2.1.c);
- “sottoporre a protezione rigorosa le aree supplementari necessarie al raggiungimento dell’obiettivo” (A.2.1.d).

Innanzitutto, l’analisi, la valutazione, la verifica e l’identificazione prescritte (dalle sotto-azioni A.2.1 lett. a-c) rendono possibile un primo calcolo costituito dalla somma delle superfici delle aree che, soprattutto in base al loro quadro gestionale frutto della zonizzazione (e della sotto-zonizzazione) del Piano, possono già essere riconosciute come *strictly protected areas*, venendo così determinate, contemporaneamente, sia l’attuale percentuale di superficie del parco sottoposta a rigorosa protezione sia l’eventuale percentuale ancora mancante per raggiungere l’obiettivo della *strict protection* per almeno un terzo (cioè per almeno il 33%) del Parco.

Dalla prima e lungimirante bozza⁷⁹ di un iniziale calcolo del genere, compiuto alla fine del 2020 (pochi mesi dopo la pubblicazione della Strategia Europea per la Biodiversità) dal personale dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – nello specifico, da uno dei dipendenti che ora, nel gruppo di lavoro “Dica33...%!” si occupa soprattutto di *strict protection* –, è emerso che l’obiettivo di sottoporre a protezione rigorosa il 33% del Parco, corrispondente a 12.151 ettari sui 36.820 totali, è ben raggiungibile considerando incluse in tale percentuale:

- innanzitutto i 1321 ettari di Zona A, a protezione integrale;
- i 6437 che, non collocati in Zona A, sono comunque ricompresi nella zona *buffer* (in tot. 6942 ha) del sito Unesco delle faggete vetuste e costituiscono più della metà dell’estensione della Zona B;
- gli 888 ha di cui è proprietario l’Ente Parco;
- i 203 ha di foresta monumentale della Verna;
- infine, i 3302 ettari facenti parte della Zona C, c.d. “Area di Protezione”, che è la più estesa del Parco.

Questi ultimi ettari di territorio considerato, secondo il suddetto studio, sono costituiti da: aree di protezione idrogeologica (come le aree rupestri e i versanti rocciosi); particolari emergenze ambientali e/o geomorfologiche; boschi di neoformazione abbandonati e dotati di notevole dinamicità evolutiva; aree inaccessibili.

Compiuta questa prima analisi, alla luce della sotto-azione di chiusura (A.2.1.d), occorre compiere un secondo calcolo sia nell’ipotesi in cui l’obiettivo

⁷⁹ Fani A., *Obiettivo 12.151*, (2020), documento interno dell’Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

del 33% non è stato raggiunto sia nell'opposta e auspicabile ipotesi in cui il Parco, raggiunto l'obiettivo, voglia determinare il contributo "supplementare" che l'area protetta può dare in favore della biodiversità propria e nazionale ed europea. Anche in questi casi la somma delle superfici reperite – per raggiungere il 33% oppure (nella seconda ipotesi) la somma delle aree aggiuntive individuate per superarlo – viene preceduta da una attenta considerazione delle previsioni del piano. Stavolta, però, l'analisi della zonizzazione potrebbe essere svolta già nella prospettiva di un aggiornamento e adeguamento di essa alle (sopravvenute) esigenze di protezione rigorosa.

Il secondo calcolo, che nel caso del Parco delle Foreste Sacre è volto al superamento della quota del 33% di protezione rigorosa, potrà avere ad oggetto la somma di:

- ulteriori ettari ricompresi in Zona B ma non facenti parte dell'area *buffer* Unesco (che include le Riserve Statali Naturali Biogenetiche) e da rinvenire all'interno della sottozona B "Paesaggistica e di connessione", comprensiva anche di pascoli, i quali potrebbero essere assoggettati a quella forma di *strict protection* caratterizzata dalla "gestione attiva", a sostegno e miglioramento dei processi naturali (cfr. 4.1.c);
 - ettari aggiuntivi reperiti soprattutto nell'estesissima e prevalente sottozona forestale C1, oltre che nella sottozona agricola C2 di questa, anch'essa comprendente prati e pascoli.
 - quei pochi ettari formati dall'insieme delle piccole ma importanti zone umide del Parco (cfr. 4.1.d) e alcuni tratti dei corsi d'acqua, qualora non ricompresi in aree che già godono di *strict protection*.
- Si precisa che le aree forestali considerate nei primi due addendi di questa somma sarebbero perlopiù costituite da boschi che, pur non essendo (ancora) vetusti, sono meritevoli di rigorosa protezione perché dotati di elevato valore/potenziale di biodiversità e ricchezza di carbonio stoccato (cfr. 4.1.b).

Dimostrata in questo modo la possibilità che nell'area protetta venga agevolmente superata la percentuale del 33% di protezione rigorosa, è soprattutto grazie agli strumenti di pianificazione (frutto di contributi interdisciplinari) che potranno essere individuate e definite con precisione le aggiuntive *strictly protect areas* del Parco, anche sotto forma di ampliamento di quelle che sono già assimilabili ad esse.

Ne deriva che il raggiungimento dell'obiettivo della protezione rigorosa stabilito dalla Strategia Nazionale Biodiversità, da necessità di carattere sia naturalistico che politico-istituzionale e legale, può essere interpretato anche come un'ottima opportunità in termini di (nuova) pianificazione per i singoli Enti Parco e per l'intero Sistema Parchi Nazionali, a maggior ragione se dal Repertorio⁸⁰ dello stato di attuazione dei Piani per il Parco (curato dall'ISPRA, con dati aggiornati al 31.08.2023) emerge che:

- solo 12 su 25 Parchi Nazionali dispongono di un Piano del Parco attualmente in vigore;
- ben 6 dei 12 PP.NN. con Piano vigente necessitano dell'aggiornamento di esso che, ai sensi dall'art. 12 co. 6 della L. 394/1991, va fatto "almeno ogni dieci anni";

⁸⁰Cfr. Tabella del "quadro cronologico attuale":

https://www.isprambiente.gov.it/banche-dati/repertorio-dello-stato-di-attuazione-dei-piani-per-il-parco-nei-parchi-nazionali/cronologia_stato_31-08-2023_per_web-1.pdf

- 2 dei 6 PP.NN. con Piano che necessita di aggiornamento, tra cui il PN delle Foreste Casentinesi, non risultano ancora nella fase di preparazione e adozione del Piano (che precede quella di deposito e consultazione pubblica).

Inoltre, in tutto il Sistema Parchi Nazionali, la rilevante garanzia fornita dal piano in termini di coerenza delle sue previsioni che, recependo lo specifico obiettivo della SNB-2030, stabiliranno il regime di rigorosa protezione per alcune porzioni dell'area protetta è data dal fatto che «dal punto di vista gerarchico il Piano del Parco è sovraordinato nei confronti dei Piani Territoriali di Coordinamento e dei Piani Regolatori Generali [cfr. art. 12, co. 7, L. 394/1991]. Questi [infatti] devono obbligatoriamente conformarsi a quanto previsto dallo stesso Piano per il Parco. [Fatta eccezione per] il Piano Paesaggistico [che] prevale sul Piano per il Parco in via esclusiva [ma] solo per i temi relativi alla tutela del paesaggio (art. 145 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni)»⁸¹.

4.2.1 Ulteriori strumenti dell'ente gestore: regolamento del parco e nulla osta

Regolamento del parco

La rilevanza del regolamento del parco in merito alla protezione rigorosa trova espressione non tanto nella prima e più stringente categoria di *strictly protected areas* – riguardante, sostanzialmente, “aree di non intervento” – quanto in relazione alla seconda e meno restrittiva tipologia di aree a rigorosa protezione perché assoggettate a una gestione attiva che sostiene o migliora i processi naturali.

Il regolamento del parco, infatti, ai sensi dell'art. 11 della L. 394/1991, innanzitutto «disciplina l'esercizio delle attività consentite» (co. 1) e «in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - b) lo svolgimento delle attività [...] agro-silvo-pastorali;
 - c) il soggiorno e la circolazione del pubblico...;
 - d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
-» (co. 2).

Il regolamento del parco, inoltre, indica le attività e le opere vietate (art. 11, co. 3) prevedendo pure alcune deroghe ed eccezioni a tali divieti (commi 4 e 5).

Questo generale schema dell'art. 11 della L. 394/1991 viene riproposto anche nella struttura della Proposta di Regolamento del PN delle Foreste Casentinesi che – adottata con delibera del consiglio direttivo a dicembre 2012 e pubblicata per la consultazione da parte dei portatori d'interesse, conclusasi nel maggio

⁸¹ <https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/repertorio-dello-stato-di-attuazione-dei-piani-per-il-parco-nei-parchi-nazionali>

2013 – non è mai entrata in vigore non completandosi l'iter di cui alla prima parte⁸² del co. 6 dell'art. 11 L. 394/1991.

Nel Parco Nazionale delle Foreste Sacre, tuttavia, hanno almeno efficacia una serie di “regolamenti stralcio” settoriali, adottati prima dell'entrata in vigore del piano per il parco. Si tratta di disposizioni riguardanti: cedui stramaturati (1994); ricerca scientifica (1994); pesca (1995); nulla osta (1995); Monte Falco, Poggio Scali e Monte Penna di Badia Prataglia (2000); danni da fauna (2000); fuochi all'aperto (2000); alberi morti (2000); campeggio (2001); gambero di fiume (2001); manifestazioni sportive (2009).

L'unico “regolamento stralcio” successivo all'entrata in vigore del piano per il parco (2010) è costituito dalle “Disposizioni per la raccolta di funghi epigei spontanei” (approvato con delibera del consiglio direttivo dell'aprile 2010 e modificato con due successive delibere del 2016).

La considerazione dell'apparato “regolamentare” attuale, costituito soltanto dalla bozza di regolamento priva di efficacia e dalla frammentarietà dei regolamenti stralcio, induce a riflettere circa l'opportunità derivante dall'esigenza di rispettare l'obiettivo strategico (europeo e nazionale) della protezione rigorosa per almeno il 33% del Parco. Quale migliore occasione per dotare il Parco Nazionale delle Foreste Sacre di un regolamento, pienamente vigente, che disciplini l'esercizio delle attività consentite anche nelle *strictly protect areas* caratterizzate da gestione attiva⁸³? In coordinamento⁸⁴ e a specificazione di quanto prevede la zonizzazione (e l'ulteriore sotto-zonizzazione) del piano, precise disposizioni del regolamento del parco, fornirebbero un grande contributo alla effettiva protezione rigorosa di tali aree. Inoltre, l'applicazione di alcune o dell'intero nucleo di tali previsioni più restrittive del nuovo regolamento a ulteriori aree del Parco in cui è o sarà possibile e opportuno estendere il regime di protezione rigorosa, comporterebbe, almeno di fatto, un ampliamento della percentuale di territorio che gode di *strict protection*.

La scelta di puntare sul nuovo regolamento del parco per attuare alcuni obiettivi della SNB-2030 potrebbe anche essere dettata dalle contingenze politico-istituzionali: se si teme che l'iter di approvazione del Piano⁸⁵ o, come nel caso del PNFC, l'iter di aggiornamento del Piano (che, per legge, è sostanzialmente lo stesso)⁸⁶ possa scivolare in eccessive lungaggini, gli organi

⁸²«Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

⁸³ Si consideri pure che, ai sensi dell'art. 11, co. 2-bis della Legge quadro sulle aree protette, «Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio». Pertanto, la disposizione appena enunciata, potrebbe costituire una base giuridica ulteriore per la disciplina delle attività consentite, come ad es. lo sfalcio e il pascolo dei prati ricchi di carbonio e biodiversità assoggettati a una protezione rigorosa che includa tali forme di gestione attiva volte a sostenere i processi naturali tipici dell'area.

⁸⁴ D'altronde la stessa Bozza di Regolamento, nella premessa riguardante l'oggetto di esso, prescrive che: «Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono coordinate con le indicazioni dettate dal Piano per il Parco e dalle relative norme di attuazione».

⁸⁵ Cfr. art. 12, commi 4 e 5 della Legge 394/1991.

⁸⁶ Cfr. art. 12, comma 6 della Legge 394/1991.

di vertice dell'Ente Parco potrebbero optare – al fine di raggiungere (e superare) presto la quota del 33% di *strict protection* – proprio per l'iter, probabilmente più agevole e spedito, volto a dotare il parco di un regolamento vigente⁸⁷.

Oppure, in modo ancor più celere ma certamente non sistematico, si potrebbe quantomeno optare per un aggiornamento orientato alla *strict protection* di alcuni dei regolamenti stralcio, ad es. il regolamento raccolta funghi.

In ogni caso, per andare decisi nella direzione della *strict protection*, il sentiero alternativo costituito dal Regolamento del parco può esser percorso fin a un certo punto. Occorrerebbe, infatti, per molteplici aspetti imboccare inevitabilmente la più ampia e stabile via maestra del Piano del Parco.

Basti considerare, ad esempio, che l'importante designazione di nuovi boschi vetusti (tutti da proteggere in modo rigoroso) che può essere proposta dall'Ente Parco Nazionale secondo una procedura, peraltro anche agevolata per tale tipologia specifica di ente – descritta delle linee guida nazionali⁸⁸ in tema di boschi vetusti (alle quali rinvia⁸⁹ il decreto istitutivo della rete nazionale dei boschi vetusti) – necessiterebbe forse di essere, opportunamente, “ratificata” dal piano per il parco.

Ovviamente, nelle more dell'attivazione della procedura (e poi dei tempi lunghi che, in genere, caratterizzano la stessa procedura) di approvazione o aggiornamento del piano, è comunque più che opportuno intervenire con gli altri strumenti propri dell'ente gestore: a medio termine con la considerata modifica del regolamento e, più a breve termine, quasi nell'immediato, grazie alle prescrizioni inserite nei nulla osta (e nelle valutazioni di incidenza sui siti Natura 2000 gestiti o co-gestiti dal Parco).

Nulla osta

Il nulla osta, disciplinato dall'art. 13 della Legge quadro sulle aree protette, è lo strumento attraverso il quale l'ente parco verifica la conformità dei proposti interventi, impianti o opere alle disposizioni del piano e del regolamento. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative alle tre categorie di attività antropiche appena menzionate è infatti subordinato al preventivo nulla osta

⁸⁷ Inoltre, come per il piano per il parco in confronto ai PRG/PUC, anche le disposizioni del regolamento del parco - ai sensi dell'art. 11, comma 6 (parte finale) della Legge 394/1991 - godono di una sorta di superiorità gerarchica rispetto alle disposizioni regolamentari comunali.

⁸⁸ LINEE GUIDA per l'identificazione delle aree definibili come BOSCHI VETUSTI e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti. Allegato al DECRETO 18 novembre 2021 del MIPAAF.

- Cfr., innanzitutto, il punto 6 disciplinante Procedure per il RICONOSCIMENTO dello status di «Bosco Vetusto» (e segnalazione al MASAF per l'inserimento nella «Rete nazionale dei Boschi Vetusti»).

La competenza è della Regione (che stabilisce l'iter di riconoscimento ed effettua le comunicazioni al MASAF)

Sono due le modalità alternative di avvio:

a) d'iniziativa (anche sulla base di elementi conoscitivi disponibili in piani forestali di indirizzo territoriale e piani di gestione forestale, previsti dal TUFF);

b) su proposta (corredata da relazione sintetica e scheda di segnalazione) di ENTI PARCO ed altre tipologie di enti, anche locali.

- Cfr., inoltre, il punto 7 riguardante la RETE NAZIONALE DEI BOSCHI VETUSTI. Qui è stabilito che entrano in tale Rete, secondo una procedura facilitata rispetto a quella indicata al punto 6 per gli ENTI PARCO (su segnalazione al MASAF ed al MASE, e in accordo con le REGIONI competenti per territorio), le perimetrazioni di boschi vetusti effettuate dagli Enti Parco NAZIONALE, purché le caratteristiche individuate siano coerenti con quanto stabilito dalle presenti linee guida.

⁸⁹ Cfr. art. 6, co. 1, Decreto MASAF del 5 aprile 2023

reso dal Direttore del Parco entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del proponente.

In tema di protezione rigorosa di porzioni del Parco lo strumento del nulla osta può essere rilevante sia quando esprime un diniego, perché le attività proposte risultano non conformi a quelle previsioni del piano e del regolamento già assimilabili alle regole della *strict protection*, sia quando, pur venendo rilasciato, contiene forti prescrizioni che, al fine di ricondurre le attività proposte nell'alveo delle suddette regole, impongono al proponente un preciso *modus operandi* e diverse limitazioni, finanche con esplicito richiamo alla necessità di perseguire l'obiettivo della protezione rigorosa previsto dalle strategie europea e nazionale per la biodiversità al 2030.

Ed è proprio quest'ultima la logica seguita da tre recenti (gennaio 2024) nulla osta dell'Ente PNFC ai piani di assestamento forestale – con la tipica validità di 15 anni (che va ben oltre, quindi, l'orizzonte temporale del 2030) – riguardanti alcuni complessi demaniali (due comunali e uno regionale) compresi nel perimetro del Parco. Ai proponenti pubblici (Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana e Regione Emilia-Romagna), infatti, tramite il nulla osta, è stata imposta innanzitutto una “rimodulazione” sia delle tipologie di intervento sia della ripartizione cronologica di queste. Inoltre, nelle considerazioni riguardanti le diverse classi colturali, l'Ente Parco ha prescritto che vengano lasciate alla libera evoluzione sia tutti gli ettari di bosco ricadenti nell'ampia *area buffer* del sito seriale Unesco (che ha il cuore nella Riserva Integrale di Sasso Fratino) sia alcuni ettari di bosco che, pur essendo al di fuori di tale *area buffer*, in forza della loro duplice funzione “protettiva” (sul piano idrogeologico e della conservazione della natura), dovrebbero, per iniziativa o proposta degli stessi enti pubblici richiedenti il nulla osta, essere assoggettati a protezione rigorosa. Anche tali enti, infatti, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del target di *strict protection* fissato dalle due strategie per la biodiversità.

4.3

I benefici della protezione rigorosa per gli ecosistemi forestali, per la conservazione di *habitat* e specie e per l'umanità

Esistono delle connessioni sinergiche tra l'attuazione dell'obiettivo A.2 dedicato alla *strict protection* e l'attuazione degli altri due obiettivi della SNB-2030 che il gruppo di lavoro Dica33, per il Parco Nazionale delle Foreste Sacre, intende perseguire cioè gli obiettivi B.9 e il B.1 che mirano a migliorare, rispettivamente, alcune caratteristiche delle foreste e lo stato di conservazione di determinati habitat e specie.

L'obiettivo B.9, volto ad «ottenere foreste caratterizzate da una maggiore funzionalità ecosistemica, più resilienti e meno frammentate», si riferisce a boschi non ancora vetusti o, comunque, non ancora assoggettati a protezione rigorosa. Tuttavia, un deciso e continuo impegno nel perseguimento delle caratteristiche indicate, potrebbe determinare il soddisfacimento di almeno alcune delle condizioni propedeutiche al futuro riconoscimento di determinate aree forestali o come vetuste o, anche a prescindere dalla loro longevità, come meritevoli, per altre ragioni ecologiche, di una rigorosa protezione.

Bisogna, inoltre, considerare che, per le foreste, i maggiori livelli di funzionalità ecosistemica e resilienza così come la minore frammentarietà, si ottengono anche grazie a una loro gestione basata sugli ecosistemi, cioè con una selvicoltura lungimirante, orientata in senso naturalistico, che trae spunto e linfa dagli studi che interessano proprio le foreste vetuste, tutte già protette o da proteggere in modo rigoroso.⁹⁰

Si potrebbe, infine, ritenere che sussista anche una reciproca e benefica connessione tra le aree (non solo forestali) a protezione rigorosa e i vicini boschi caratterizzati da una gestione basata sugli ecosistemi, laddove vengano considerati entrambi parte di una complessiva rete ecologica.

L'attuazione dell'obiettivo B.1 della SNB-2030 – volto ad «assicurare che almeno il 30% delle specie e degli habitat protetti ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat il cui stato di conservazione è attualmente non soddisfacente, lo raggiungano entro il 2030 o mostrino una netta tendenza positiva» – presenta strette correlazioni con l'attuazione dell'obiettivo A.2 della *strict protection* per almeno il 33% delle aree protette.

In molti casi, è proprio la presenza di specie ed habitat protetti dalle due Direttive Natura a stimolare o imporre (a seconda dello stato di conservazione) la sottoposizione a *strict protection* dell'area che li ospita.

D'altronde appare evidente come un tale regime di protezione dell'area, sia quando è caratterizzato dal “non intervento” sia nelle ipotesi di “gestione attiva”, possa contribuire a migliorare lo stato di conservazione di specie ed habitat.

È, quindi, facile rinvenire diversi possibili esempi di questo fenomeno, a partire dalle foreste vetuste che, come sappiamo, debbono sempre godere di una rigorosa protezione.

Si ritiene, innanzitutto, che dal legno morto (la cd. necromassa), abbondante in esse, derivi circa il 30% della biodiversità tipica di una foresta.⁹¹

Si pensi all'abbondanza di diverse specie dei cd. funghi lignicoli presenti nella riserva di Sasso Fratino che, demolendo il legno, riciclano sostanze nutritive fondamentali per la flora.⁹²

Indissolubilmente legate al legno sia vivo che morto delle foreste vetuste rigorosamente protette sono anche diverse e importanti specie di insetti sia xilofagi che in fase larvale si alimentano di cellulosa (come nel caso del suggestivo coleottero *Rosalia alpina*, specie rara e protetta) sia saproxilofagi cioè che si nutrono della necromassa legnosa (ad es. un altro coleottero, l'*Osmoderma eremita*, specie quasi minacciata in ambito europeo).⁹³

⁹⁰ Concetto espresso anche dal Dr. Fabio Clouser (il forestale “padre” della prima Riserva Integrale italiana, Sasso Fratino, istituita soprattutto grazie al suo impegno nel 1959) nelle presentazioni del volume di seguito indicato: Agostini, N., Alberti, D. (eds.), *Le Foreste Vetuste, Patrimonio dell'Umanità nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*, (2018), Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

⁹¹ Agostini, N., Alberti, D. (eds.), *Le Foreste Vetuste, Patrimonio dell'Umanità nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*, (2018), Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, p. 29.

⁹² *Ibidem*, p. 31.

⁹³ *Ibidem*, pp. 35 e 36.

Interessante è anche l'interrelazione creatasi tra le faggete vetuste da continuare a proteggere in modo rigoroso e alcune specie di avifauna che sono ritornate o hanno iniziato a popolarle.

È il caso del picchio nero - specie chiave perché grazie alle cavità che crea sugli alberi permette che avvenga in esse la nidificazione di altri uccelli privi della sua abilità – che è ritornato ad essere presente stabilmente nelle Foreste Casentinesi a partire dal rinvenimento dei suoi tipici scavi su alberi in prossimità di Sasso Fratino. E proprio su un abete di grandi dimensioni di tale foresta vetusta – che oggi, con il suo regime di tutela in vigore fin dal 1959, rientrerebbe in una *strictly protected area* di non intervento – è stata, inoltre, accertata anche la proficua nidificazione di una coppia di Aquila reale.⁹⁴

Andando anche oltre le foreste vetuste, in altre aree assoggettabili a rigorosa protezione, pure si verifica questo generale fenomeno di interrelazione positiva tra stato di conservazione di *habitat* e specie e *strict protection* dell'area ospitante.

Lo dimostrano bene alcuni progetti LIFE come *WetFlyAmphibia* e *ShepForBio*. Il primo riguarda la conservazione di anfibi e farfalle (e relativi loro habitat) nelle aree umide del PN Foreste Casentinesi. Abbiamo infatti già considerato, in § 4.1.d), quanto possa essere rilevante una protezione rigorosa delle piccole zone umide capaci di determinare effetti positivi per la biodiversità complessiva del Parco.⁹⁵

Il secondo progetto menzionato, *ShepForBio*, ha luogo in aree assoggettabili a quella forma di protezione rigorosa caratterizzata da una gestione attiva che sostiene o migliora i processi naturali. Il progetto mirando, infatti, a migliorare lo stato di conservazione di tre specifici habitat di prateria protetti ai sensi della Direttiva Habitat, si sostanzia nell'incentivazione della pastorizia in zone marginali di montagna perché costituisce un argine alla naturale afforestazione di esse che, invece, determinerebbe la perdita dell'elevata biodiversità caratterizzante tali prati pascoli.⁹⁶

Da quest'ultimo esempio si ricava già uno dei benefici "umani" frutto della protezione rigorosa della natura. Qui, pur essendo addirittura le attività antropiche tradizionali consentite a divenire strumento di rigorosa conservazione di habitat e specie, la popolazione locale protagonista trae diretto vantaggio dalla *strict protection* dei suoi "luoghi di lavoro" sia perché l'intensa protezione garantisce che tali luoghi non subiscano alterazioni sia perché, anche grazie ad una comunicazione efficace, il regime rigoroso di tutela riesce a conferire maggior pregio e valore ai prodotti ricavati dalle delicate e importantissime materie prime lì presenti.

Il panorama dei servizi/benefici che l'uomo trae da una rigorosa protezione delle aree naturali ad elevata biodiversità, spesso coincidenti con i luoghi più ricchi di carbonio in essi accumulatosi, si può riassumere in semplici parole chiave – sulla scia delle argomentazioni rese dalla stessa Strategia Nazionale Biodiversità 2030 con riguardo alla più generica protezione della biodiversità – che indicano gli ambiti principali in cui si esprime il valore della *strict protection*: Salute, Clima ed Economia.

Andando oltre queste ed altre (ad es. di tipo culturale e spirituale) importantissime tematiche ed argomentazioni, comunque di carattere

⁹⁴ *Ibidem*, p. 41

⁹⁵ Moretti G., Alberti D., Cappai N., Pedrazzoli C., Vielmi L., (2023), *Il ruolo delle aziende agro-zootecniche per la conservazione della biodiversità nel Parco delle Foreste Casentinesi*. RETICULA n. 34/2023

⁹⁶ *Ibidem*

soprattutto antropocentrico, si condivide pure un approccio più ecocentrico perché capace di cogliere anche i valori intrinseci della natura apprezzandone, a prescindere da ciò che può trarne l'uomo, tutte le sue molteplici e preziose espressioni di diversità biologica. La somma dei tanti motivi considerati può sfociare nella seguente affermazione/incitazione: abbiamo tutti la responsabilità e la possibilità di contribuire alla protezione rigorosa delle porzioni più importanti e delicate delle aree protette del nostro Paese e dell'Europa, vivendo in armonia con la natura all'interno di un sistema globale finito e condiviso.

Bibliografia e Sitografia

Agostini N., Alberti D., (eds.), (2018). *Le Foreste Vetuste, Patrimonio dell'Umanità nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*, Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Aperio Bella F., et al. (2022). *ONE HEALTH: LA TUTELA DELLA SALUTE OLTRE I CONFINI NAZIONALI E DISCIPLINARI PER UN APPROCCIO OLISTICO ALLA SALUTE UMANA, ANIMALE E AMBIENTALE - Atti del Convegno del 26 aprile 2022*, Editoriale Scientifica, In prefazione al volume di cui è curatrice, p. 11.

Brecciaroli, B. & Greco, S. (2023, ottobre). *Il ruolo del Network Nazionale della Biodiversità come strumento a supporto delle principali direttive comunitarie in tema biodiversità e della strategia nazionale per la biodiversità*. Diapositive presentate al convegno "Il Network Nazionale della Biodiversità: la raccolta e la condivisione dei dati per la conservazione della biodiversità" tenutosi presso l'Orto Botanico di Roma.

Buldrini F., Pitoia F., Scabellone A., Cavalletti D., Chiarucci A., Pezzi G., (giugno 2017). *Le aree umide del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: alcune considerazioni su flora e habitat* – In *Quad. Studi Nat. Romagna*, 45: 1-20.

Cazzolla Gatti R. et al., (2023). *Analysing the distribution of strictly protected areas toward the EU2030 target*, *Biodiversity and Conservation* 32:3157–3174.

Ciccarese L., (maggio 2022). *Biodiversità e clima, un'unica grande sfida*. Editoriale in Rivista ARPA ER "Ecoscienza".

de Leonardis F. (2022). *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, Rivista "ApertaContrada", febbraio 2022.

de Leonardis F. (2023). *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*. Torino, Giappichelli.

ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA (dicembre 2023). *Crinali* - Anno XXVIII n. 52.

ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA (dicembre 2023). *Obiettivo 12.151*. Documento interno dell'ente parco. Redazione ad opera del dipendente Fani Alessandro.

ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA (febbraio 2024). *Piano di Comunicazione del Progetto Dica33*. Documento interno dell'ente parco. Gruppo di Lavoro "Dica33...%!" per l'attuazione della SNB-2030. Redazione ad opera dei componenti del sottogruppo Comunicazione: Savini Francesco, Moretti Gloria, Pedrazzoli Carlo, Andrucci Nicola.

EUROPEAN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, (gennaio 2022). *Criteria and guidance for protected areas designations*.

Fattibene R. (2022). Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione. *NOMOS. Le attualità nel diritto. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 3-2022.

Gennai A. (2023). *Restoring forests between history, landscape, ethics and nature*. In *Protected Areas In-Sight Journal*, vol. 15 -2023, EUROPARC Federation.

IPBES (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*.

Manes S., *et al.*, (maggio 2022). *Cambiamenti climatici e impatti sulla biodiversità*. In Rivista ARPA ER “Ecoscienza”.

MATTM (2013). *Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale*.

Moretti G., Alberti D., Cappai N., Pedrazzoli C., Vielmi L., (2023). *Il ruolo delle aziende agro-zootecniche per la conservazione della biodiversità nel Parco delle Foreste Casentinesi*. RETICULA n. 34/2023

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/enti-di-gestione/enti-gestione-retenatura>

<https://www.carabinieri.it/media--comunicazione/silvae/la-rivista/aree-tematiche/aree-protette-parchi-e-oasi/la-riserva-naturale-integrale-di-sasso-fratino>

<https://www.cbd.int/article/colombia-host-cop16>

<https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222>

<https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240223IPR18078/pe-via-libera-alla-legge-sul-ripristino-della-natura>

<https://www.federparchi.it/pagina.php?id>

<https://ipccitalia.cmcc.it/nature-based-solutions/>

https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/repertorio-dello-stato-di-attuazione-dei-piani-per-il-parco-nei-parchi-nazionali/cronologia_stato_31-08-2023_per_web-1.pdf

<https://www.mase.gov.it/pagina/aree-naturali-protette-e-rete-natura-2000>

<https://www.mase.gov.it/pagina/articolazione-degli-uffici>

<https://www.mase.gov.it/pagina/quinto-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia-2022>

<https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030>

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/2_snb_2030_marzo_23.pdf

<https://www.nbfc.it/>

<https://www.nnb.isprambiente.it/it>

<https://www.parcoforestecasentinesi.it/it>

<https://scbitaly.org/2022/12/23/global-biodiversity-framework/>